SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 27 aprile 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

93G0182

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1993, n. **122.**

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, allo scopo di apprestare più efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — *1.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni:

a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

b) chi, in qualsiasi modo, incita alla discriminazione o all'odio, o incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. La pena di cui al comma 1 è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, ovvero in pubbliche riunioni.

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni o, se l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo ha tra i propri scopi l'incitamento alla violenza, con la reclusione da due a sette anni. Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.»

Art. 2.

Disposizioni di prevenzione

1. Al primo comma dell'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il n. 2) è inserito il seguente:

«2-*bis*) compiano atti obiettivamente rilevanti in ragione dei quali debba ritenersi che facciano parte delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero, in pubbliche riunioni, compiano manifestazioni esteriori od ostentino emblemi o simboli propri o usuali delle medesime organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;».

2. Le disposizioni dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano anche alle persone che si rechino nei luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-*bis*), della legge 22 maggio 1975, n. 152, il divieto di accesso disposto a norma dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Art. 3.

Circostanza aggravante

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 4.

Modifiche a disposizioni vigenti

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

«Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.».

Art. 5.

Perquisizioni e sequestri

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera *b)*, 2 e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile del quale si ha motivo di ritenere che l'autore si sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari, taluno degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale.

3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può disporre la confisca dell'immobile di cui al comma 2, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati al medesimo comma.

Art. 6.

Disposizioni processuali

1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.

2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché, quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale.

4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

6. Il termine delle indagini preliminari previsto dall'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati all'articolo 5, comma 1.

Art. 7.

Sospensione cautelativa e scioglimento

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera *b)*, 2 e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e risultano fondati motivi per ritenere che l'attività di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.

3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.

2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0187

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 123.

Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 52 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/397/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni e finalità

1. Ai sensi del presente decreto per controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di seguito definito controllo, si intendono le attività di cui al comma 3 svolte dai competenti organi su:

a) i prodotti alimentari, ivi compresi gli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare;

b) gli additivi alimentari, le vitamine, i sali minerali inclusi i sali degli oligoelementi e gli altri additivi destinati ad essere venduti in quanto tali;

c) i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Il controllo ha la finalità di assicurare la conformità dei prodotti di cui al comma 1 alle disposizioni dirette a prevenire i rischi per la pubblica salute, a proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti la corretta informazione, e ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali.

3. Il controllo di cui al comma 1 consiste in una o più delle seguenti operazioni:

a) l'ispezione;

b) il prelievo di campioni;

c) l'analisi dei campioni prelevati;

d) il controllo dell'igiene del personale;

e) l'esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere;

f) l'esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall'impresa e dei relativi risultati.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei prodotti di cui al comma 1 destinati:

a) ad essere commercializzati nel territorio nazionale;

b) ad essere spediti in altro Stato membro delle Comunità europee;

c) ad essere esportati.

5. Il controllo riguarda tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione, del commercio e dell'importazione.

Art. 2.

Ispezioni

1. Le ispezioni riguardano:

a) lo stato, le condizioni igieniche ed i relativi impieghi degli impianti, delle attrezzature, degli utensili, dei locali e delle strutture, ivi compresi gli uffici ed i terreni, dei mezzi di trasporto, nelle diverse fasi di cui al comma 5 dell'art. 1;

b) le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti tecnologici e gli altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione dei prodotti alimentari;

c) i prodotti semilavorati;

d) i prodotti finiti;

e) i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 1;

f) i procedimenti di disinfezione, di pulizia e di manutenzione ed i relativi presidi chimici ed i detergenti nonché gli antiparassitari impiegati per la disinfestazione;

g) i processi tecnologici, per produrre o lavorare i prodotti alimentari;

h) l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari;

i) i mezzi e le modalità di conservazione.

2. Le ispezioni possono essere integrate:

a) dall'audizione del responsabile dell'impresa ispezionata e delle persone che lavorano per conto dell'impresa;

b) dal rilevamento dei valori registrati dagli strumenti di misurazione installati dall'impresa;

c) dalla verifica attuata con strumenti propri dagli organi di controllo, delle misurazioni effettuate con gli strumenti installati dall'impresa;

d) dalla valutazione delle procedure adottate dall'impresa per assicurare la qualità igienica degli alimenti e delle bevande.

3. Gli accertamenti analitici sono compiuti dai laboratori delle unità sanitarie locali, dai laboratori degli istituti zooprofilattici, dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressioni frodi e da altri laboratori pubblici indicati dalle autorità competenti.

4. Ai fini degli accertamenti analitici gli organi di controllo prelevano campioni dei prodotti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*.

5. Gli organi di controllo provvedono altresì al controllo del comportamento igienico del personale che, direttamente o indirettamente, per esercitare le proprie mansioni, entra in contatto con le sostanze ed i prodotti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*.

6. Il controllo di cui al comma 5 viene effettuato a prescindere dagli esami medici.

7. Gli organi incaricati del controllo possono prendere conoscenza del materiale scritto e di ogni altro documento in possesso delle persone fisiche e giuridiche, nelle fasi di cui all'art. 1, comma 5, nonché fare ed acquisire copia o estratti del materiale e dei documenti sottoposti al loro esame.

8. Gli organi incaricati del controllo sono tenuti a menzionare nel verbale di ispezione l'attività di cui al comma 7.

Art. 3.

Tipi di controllo

1. Il controllo, che di regola si svolge senza preavviso, si effettua sia in modo regolare sia nei casi in cui si sospetta che i prodotti non siano conformi alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2.

2. Il controllo regolare consiste in una attività di carattere sistematico che viene eseguita secondo programmi preordinati che definiscono, durante un periodo di tempo determinato, la natura e la frequenza degli interventi in modo tale da assicurare che il controllo sia proporzionato all'obiettivo perseguito.

3. Nei casi sospetti il controllo deve essere motivato, mirato, proporzionato all'obiettivo specifico e comunque tale da non pregiudicare il controllo di cui al comma 2.

4. Gli organi di controllo scelgono tra le fasi indicate al comma 5 dell'art. 1 quella o quelle più idonee alla ricerca prevista.

Art. 4.

Particolari tipologie di alimenti e modalità di analisi

1. Per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili, indicati con decreto del Ministro della sanità, il responsabile del laboratorio provvede ai relativi accertamenti su un'aliquota del campione ed in caso di non conformità, provvede con tempestività a darne avviso all'interessato specificando il parametro difforme e la metodica di analisi e comunicando il luogo, il giorno e l'ora in cui le analisi vanno ripetute limitatamente ai parametri risultati non conformi: un altra aliquota resta di riserva presso il laboratorio per un eventuale perizia ordinata dall'autorità giudiziaria.

2. Si applicano le procedure di cui all'art. 223 del codice di procedura penale.

3. Il Ministro della sanità e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, anche in attuazione di disposizioni comunitarie, fissano con propri decreti le categorie di alimenti diverse da quelle di cui al comma 1 e le relative tipologie di analisi da effettuarsi con le modalità di cui al comma 1.

4. Con gli stessi decreti sono individuati gli istituti ed i laboratori pubblici idonei ad effettuare le analisi di cui al comma 3.

Art. 5.

Obblighi

1. Le persone fisiche e giuridiche soggette a controllo ufficiale sono tenute a sottoporsi alle verifiche esercitate conformemente alle modalità previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali, il personale incaricato del controllo è tenuto all'osservanza del segreto professionale.

Art. 6.

Infezioni e intossicazioni alimentari

1. Per ogni episodio epidemico di infezione e di intossicazione alimentare di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1990, l'unità sanitaria locale competente

per il territorio nel quale ha avuto luogo il consumo degli alimenti svolge in collaborazione con le altre unità sanitarie locali eventualmente interessate, nel tempo più breve, una apposita indagine al fine di accertare:

a) l'agente eziologico;

b) il veicolo e le modalità di trasmissione;

c) la provenienza dell'alimento contaminato;

d) i fattori causali.

2. L'unità sanitaria locale non oltre trenta giorni dall'inizio della indagine trasmette il rapporto alle regioni per l'attuazione delle misure a tutela della salute pubblica e per l'ulteriore invio al Ministero della sanità.

Art. 7.

Criteri specifici di controllo

1. Il Ministro della sanità con proprio decreto definisce criteri uniformi per il programma di controllo dei residui degli antiparassitari.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 per quanto attiene i programmi coordinati di controllo dei residui antiparassitari raccomandati dalla CEE.

Art. 8.

Programmi regionali e provinciali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della sanità la relazione di cui al comma 4 dell'art. 52 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, dalla quale risulti il numero e la natura dei controlli effettuati, il numero e la natura delle infrazioni riscontrate nonché le proprie osservazioni avvalendosi dei formulari adottati e aggiornati con decreto del Ministro della sanità.

Art. 9.

Programma coordinato di controllo CEE

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a dare attuazione al programma coordinato di controllo raccomandato ogni anno dalla CEE.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro della sanità.

3. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 è indipendente da quelli previsti dall'art. 8.

4. Le informazioni relative ai programmi di cui al comma 1 sono fornite in uno specifico capitolo della relazione di cui all'art. 8.

Art. 10.

Comunicazioni alla CEE

1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali cura la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee delle seguenti informazioni fornite dai Ministeri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste:

a) i programmi di controllo;

b) gli organi competenti per il controllo, il relativo ambito territoriale di competenza e le rispettive funzioni;

c) i laboratori ai quali è affidata la responsabilità di effettuare le analisi;

d) i dati raccolti ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 18 giugno 1986, n. 182, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

Art. 11.

Sistema di allerta

1. In caso di riscontro di una frode tossica o di prodotti alimentari nocivi o pericolosi per la salute pubblica il responsabile del laboratorio che ha eseguito l'accertamento analitico ovvero l'organo di controllo che ha eseguito l'ispezione, ferma restando la immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, provvede a comunicare entro le 24 ore, alle regioni ed alle province autonome, al sindaco ed al prefetto territorialmente competenti, anche ai Ministeri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste le seguenti notizie:

a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto, il numero di lotto, il fabbricante o il distributore ovvero entrambi;

b) i risultati di qualsiasi accertamento di laboratorio o di altra informazione che permettono di valutare l'entità del rischio per la salute;

c) le misure adottate o predisposte al fine di fronteggiare il rischio per la salute pubblica, ivi compresa l'eventuale segnalazione ad altra regione o provincia autonoma interessata;

d) ogni utile informazione sui canali di commercializzazione, con riferimento anche a Paesi comunitari e a Paesi terzi.

2. Il Ministero della sanità comunica le informazioni di cui al comma 1 attraverso il sistema di allerta comunitario alla Commissione delle Comunità europee; le stesse informazioni vengono comunicate anche ai Paesi terzi.

Art. 12.

Sistema informativo

1. Il servizio informativo sanitario istituito presso il Ministero della sanità ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, provvede altresì alla raccolta delle risultanze delle attività ispettive effettuate dalle unità sanitarie locali nonché alla raccolta dei dati relativi alle funzioni, alle strutture ed agli organigrammi dei competenti servizi delle regioni e delle unità sanitarie locali e di quelli relativi alla situazione produttiva e commerciale del settore alimentare.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.

Art. 13.

Decretazione

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è data attuazione ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive comunitarie per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le modalità per il funzionamento del sistema di allerta di cui all'art. 11.

3. Con decreto del Ministro della sanità sono altresì stabilite le modalità per l'adozione dei formulari standard per la verbalizzazione delle operazioni di controllo da parte dei competenti servizi delle regioni e delle unità sanitarie locali.

Art. 14.

Esclusione

1. Il presente decreto non si applica ai controlli metrologici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAURRO, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

COSTA, *Ministro della sanità*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0181

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 5 dicembre 1992.

Criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari dei progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, ed in particolare l'art. 2, punto 6, che stabilisce che una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera *a)* dello stesso art. 2 ed al comma 3, lettere *a), b)* ed *e)*, dell'art. 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalità della legge stessa, nonché dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, concernente norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, concernente norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Considerate le direttive emanate dal CIPES in data 23 aprile 1992, nonché i relativi programmi Paese, ed in particolare il punto 8 di detta delibera che fissa in lire 30 miliardi, per gli anni 1991 e 1992, la quota di disponibilità finanziarie attribuite al Ministero del commercio con l'estero;

Considerata la delibera del CICS del 21 maggio 1992, n. 44, concernente il coordinamento dei criteri geografici di applicazione delle leggi n. 49/87 e n. 212/92, ed in particolare il mantenimento dell'Albania tra i Paesi i cui programmi di sviluppo continueranno ad essere finanziati esclusivamente con i fondi della legge n. 49/87;

Considerate le direttive emanate in data 13 febbraio 1992 dal Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 aprile 1990, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'utilizzazione delle predette disponibilità mediante la concessione di contributi per specifici progetti che abbiano ottenuto l'assenso dell'Autorità del Paese beneficiario;

Ritenuta la necessità di stabilire i criteri e le modalità cui l'amministrazione intende attenersi per la utilizzazione di dette disponibilità finanziarie, al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi;

Decreta:

Art. 1.

Tipologie di intervento

Sono ammessi a beneficiare del contributo i progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO), con particolare riferimento alle seguenti tipologie di intervento:

formazione professionale, manageriale e dei quadri intermedi;

assistenza tecnica;

formazione ed assistenza in materie giuridico-istituzionali, con particolare riferimento al settore economico, finanziario e valutario;

studi di fattibilità e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, nonché nei settori della riconversione industriale ed agricola, del risanamento ambientale, nel campo dell'energia e del turismo;

altre iniziative a supporto delle joint-ventures promosse o partecipate nei PECO, da imprese italiane.

Nell'ambito di tali interventi sono considerate prioritarie:

le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, nonché dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

le iniziative connesse ad attività individuate dai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito delle commissioni miste con i PECO, in applicazione dei relativi accordi di cooperazione;

le iniziative parallele o di supporto ad interventi della Comunità economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziarie internazionali di cui l'Italia sia parte.

Art. 2.

Soggetti

Sono ammessi a presentare domanda di contributo, per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1, i seguenti soggetti operanti nei settori previsti dalla legge n. 212/92:

a) istituti ed enti pubblici e privati, con particolare riguardo agli istituti, enti ed altri organismi di formazione professionale;

b) associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi;

c) imprese, cooperative, consorzi e Società consortili, con particolare riguardo ai soggetti promoventi o partecipanti a joint-ventures nei PECO, nonché alle P.M.I.;

Art. 3.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, redatte in carta legale, relative ai progetti promossi dai soggetti di cui all'art. 2 devono essere indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e affari generali - Segreteria tecnica legge n. 212/92, viale America, 341 - 00144 Roma, e devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nel caso di domande inviate mediante raccomandata postale, fa fede la data di presentazione all'ufficio postale.

Le domande dovranno essere accompagnate:

1) dalla illustrazione dettagliata del progetto;

2) da un preventivo articolato nelle principali voci di spesa;

3) dalla certificazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, in materia di lotta alla criminalità organizzata;

4) da una dichiarazione ai sensi della legge n. 15/68 attestante che:

a) il progetto non abbia usufruito di altri contributi a valere sulle disponibilità finanziarie previste dalla legge n. 212/92;

b) il progetto sia/non sia stato presentato per l'ottenimento di un contributo presso altre istanze.

Le domande non corredate dalla suddetta documentazione non saranno prese in considerazione. Tuttavia, il documento di cui al precedente punto 3) potrà pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda.

Art. 4.

Termine finale e responsabile del procedimento

È costituita presso la direzione generale affari generali e del personale una segreteria tecnica, presieduta da un dirigente superiore e composta dai funzionari responsabili, designati dal Comitato dei direttori di cui al successivo art. 5, nonché da personale amministrativo-contabile.

Detta segreteria ha il compito di:

ricevere le domande di contributo;

sottoporre all'esame del comitato dei direttori generali le istanze presentate, previa relativa istruttoria, da completarsi entro trenta giorni dal ricevimento delle domande;

provvedere alla gestione amministrativo-contabile relativa all'erogazione dei contributi.

Responsabile dell'istruttoria, ai sensi della legge n. 241/90, è il Dirigente preposto alla segreteria tecnica.

I provvedimenti conclusivi del procedimento verranno emanati entro sessanta giorni dal completamento dell'istruttoria, previa acquisizione, da parte del Ministero, dell'assenso dell'autorità del Paese destinatario del progetto.

Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 5.

Valutazione dei progetti

È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un comitato — composto dai cinque direttori generali e presieduto dal Ministro o, in caso di assenza o impedimento, dal dirigente generale dallo stesso delegato — cui è demandata la valutazione dei progetti, la determinazione dell'ammontare del relativo contributo, nonché l'accertamento finale della realizzazione del progetto, ai fini dello svincolo della cauzione di cui al successivo art. 7.

Potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, esperti di altre amministrazioni, in relazione alla natura del progetto da esaminare.

Per la valutazione delle iniziative proposte il comitato potrà avvalersi dei soggetti di cui all'elenco previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 212/92.

I compensi spettanti per le prestazioni di cui al precedente comma, saranno determinati in analogia a quanto stabilito dal Ministero affari esteri.

Art. 6.

Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo sarà determinato sulla base dei criteri di massima che il comitato dei direttori, di cui al precedente art. 5, definirà in via preventiva e renderà pubblici, nelle forme ritenute più idonee per una sollecita applicazione della legge.

L'ammontare del contributo concesso non potrà superare in ogni caso l'80% delle spese ammesse.

Qualora a fronte del progetto per il quale viene inoltrata domanda siano stati erogati altri contributi da parte di organismi nazionali o internazionali, l'importo totale degli stessi sarà tenuto presente ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo ministeriale, allo scopo di assicurare che l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi comunque l'80% delle spese ammesse.

Art. 7.

Erogazione del contributo

Su motivata richiesta del beneficiario, potrà essere concessa un'anticipazione nella misura massima dei 4/5 del contributo deliberato, previa presentazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.

La suddetta garanzia sarà svincolata in relazione alla realizzazione del progetto, sulla base delle valutazioni effettuate dal comitato di cui al precedente art. 5.

In caso di incameramento totale o parziale della garanzia, da disporsi con apposito decreto, il beneficiario del contributo e per esso il garante bancario o assicurativo dovranno versare presso la tesoreria provinciale competente per territorio la somma incamerata, in conto entrate dello Stato sul capo. 28, cap. 3675, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del decreto di incameramento.

La liquidazione del contributo, o del suo saldo in caso sia stata erogata un'anticipazione, sarà effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute e, ove ritenuto necessario, previa ispezione amministrativa di un funzionario del Ministero all'uopo incaricato.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1992

Il Ministro: VITALONE

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1993
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 66

93A2491

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 13 aprile 1993.

Disciplina dell'apertura al pubblico e del funzionamento dei monumenti, musei, gallerie, aree e parchi archeologici, parchi e giardini storici dello Stato.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332, ed in particolare l'art. 1, punto 4, ottavo capoverso, in cui si dispone che «i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, biblioteche e gli archivi dello Stato restano aperti tutti i giorni. L'orario di apertura al pubblico è disciplinato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali»;

Vista la legge 14 gennaio 1993, n. 4,

Vista la circolare n. 230, protocollo 10549, divisione VII, del 30 settembre 1974 del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti,

Vista la circolare n. 10, protocollo 12391, Divisione VI, del 29 ottobre 1985 di questo Ministero - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;

Vista la circolare n. 9, protocollo 3519, del 28 gennaio 1988 di questo Ministero - Direzione generale degli affari generali amministrativi e del personale,

Vista la nota circolare, protocollo 3905, divisione VI, del 16 maggio 1992 di questo Ministero - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici,

Vista la lettera circolare, protocollo 1686, divisione VI, del 18 marzo 1993 di questo Ministero - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici.

Vista la lettera circolare, protocollo 2427, divisione VI, del 24 febbraio 1993 di questo Ministero - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici,

Vista la lettera circolare, protocollo 1845, divisione VI, del 23 marzo 1993 di questo Ministero - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici,

Decreta

Art. 1

I monumenti, i musei, le gallerie, le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini dello Stato restano aperti tutti i giorni feriali e festivi

I monumenti, i musei e le gallerie osservano in linea di massima l'orario dalle ore 9 alle ore 19.

Le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini storici sono visitabili dalle ore 9 ad un'ora prima del tramonto

Il direttore generale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici può autorizzare, su richiesta motivata del soprintendente competente e nell'esclusivo interesse della tutela dei beni, la chiusura al pubblico degli istituti suddetti per non più di due giorni al mese e di lunedì

Art. 2

Sono attivati in ogni istituto di cui al precedente articolo la biglietteria automatica ed i servizi di cui all'art. 4, lettere *A)* e *B)*, della legge n. 4/93.

E assicurato ad ognuno degli istituti medesimi un servizio di sicurezza attraverso l'adozione e il funzionamento di impianti di allarme, antincendio antifurto e in genere di antintrusione.

Il monitoraggio dei beni esposti nelle singole sale e di quelli conservati nei depositi è garantito dal funzionamento di apposita cabina di regia; a tale cabina sono assegnati almeno due dipendenti di ciascun istituto per tutte le ore del giorno e della notte. Nella scelta del personale si dovrà tener conto della competenza tecnica richiesta dal funzionamento degli impianti, ivi compresa la lettura dei dati visivi e su supporto magnetico e/o cartaceo.

Ad ogni sala media/grande è assegnato un solo addetto alla vigilanza: se le sale sono medio/piccole ad ogni due sale adiacenti è assegnato un solo addetto alla vigilanza. In ogni caso i suddetti devono essere collegati tra di loro e la cabina di regia mediante appositi apparecchi di comunicazione istantanea.

Art. 3.

In ognuno degli istituti suddetti deve essere assicurata la presenza di un funzionario tecnico nelle ore di apertura al pubblico, che riferirà giornalmente dell'andamento del servizio al soprintendente competente.

Art. 4.

I monumenti, i musei, le gallerie, le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville ed i giardini storici restano chiusi al pubblico nei giorni di Capodanno, 1° maggio e Natale.

Art. 5.

Il soprintendente competente, direttamente o mediante un funzionario a ciò delegato, è responsabile della organizzazione dei turni di servizio e, quindi, della vigilanza, dell'assistenza e del funzionamento degli impianti. Il personale è, comunque, tenuto al servizio settimanale di 36 ore. Sono dovuti il riposo settimanale e il compenso per lavoro straordinario per le ore eccedenti tale orario, nonché i compensi accessori di cui alla circolare citata in premessa n. 9/88.

Art. 6.

Il personale addetto alla vigilanza viene dotato di divise estive e invernali e distinte per il servizio al chiuso e all'aperto in conformità di appositi modelli propri del settore di competenza.

Gli oneri per la fornitura delle divise suddette gravano sul cap. 2034 dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici che provvede alla ripartizione degli appositi fondi tra le Soprintendenze mediante il piano annuale della spesa.

Art. 7.

È abrogata la circolare citata nelle premesse del presente provvedimento n. 230, protocollo 10549, del 30 settembre 1974.

Roma, 13 aprile 1993

Il Ministro: RONCHEY

93A2490

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 marzo 1993.

Regolamento del concorso pronostici denominato «Totogol» connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 luglio 1948, n. 496, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'Ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che dispone che ogni giuoco o concorso è disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Decreta:

E approvato l'allegato regolamento del concorso pronostici denominato «Totogol», connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano.

Roma, 10 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

ALLEGATO

REGOLAMENTO DEI CONCORSI PRONOSTICI A SVOLGIMENTO PERIODICO CONNESSI CON LE PARTITE DI CALCIO O CON ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZZATE O SVOLTE SOTTO IL CONTROLLO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (TOTOGOL).

Art 1

Il Comitato olimpico nazionale italiano - C O N I , esercita, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, i concorsi pronostici a svolgimento periodico «Totogol», connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, il cui pronostico possa essere espresso in modo analogo a quello previsto per gli incontri di calcio. I concorsi stessi sono disciplinati dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n 581, nonché dal presente regolamento speciale.

Art. 2

Il concorso consiste nel pronosticare in unico contesto, a mezzo di apposite schede, otto partite di calcio (o di altra manifestazione sportiva di singoli o di squadre) comprese tra quelle inserite nella scheda, da un minimo di 26 ad un massimo di 30, in cui si sia verificato il più elevato punteggio finale (o parziale) Di tali partite o manifestazioni è previsto lo svolgimento in giornate di gara ufficialmente stabilite

La combinazione vincente risulta formata dalla esatta previsione di otto numeri d'ordine identificativi di altrettanti incontri, in cui si sia verificato il più elevato punteggio

Per ciascun incontro tale punteggio è dato dalla sommatoria dei gol o dei punti ottenuti dalla squadra o dal competitore, prima/o indicata/o nell'accoppiamento, con quelli ottenuti dalla squadra o dal competitore seconda/o indicata/o nell'accoppiamento.

Ai fini dell'individuazione dell'ottavo risultato utile per la formazione della combinazione vincente, prevale, a parità di punteggio, l'incontro in cui la squadra o il competitore, seconda/o indicata/o nell'accoppiamento abbia realizzato il maggior numero dei punti. In caso di ulteriore parità tra due o più incontri, prevale quello recante il numero d'ordine più basso

Art 3

La posta unitaria per ogni giocata di partecipazione al concorso è di L 637 A norma dell'art 2 della legge 29 settembre 1965, n 1117, il fondo premi è costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di gioco La giocata minima non può essere inferiore a due poste. La partecipazione al concorso è libera a tutti Essa dovrà effettuarsi presso gli uffici delle sedi di zona dell'ente gestore; potrà effettuarsi, altresì, a scelta e sotto la esclusiva responsabilità dei partecipanti, presso «Ricevitori autorizzati» dall'ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare ed a far rispettare dai partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. I ricevitori sono tenuti a far pervenire, nei termini all'uopo prefissati, le giocate e le poste ai competenti uffici dell'ente gestore direttamente o per tramite di persone od enti designati dall'ente gestore stesso anche se non appartenenti alla propria amministrazione Le ricevitorie autorizzate debbono essere contraddistinte da apposite insegne con le caratteristiche stabilite dall'ente gestore ed esposte al pubblico sia all'esterno che all'interno dei locali.

La data di chiusura dei concorsi sarà fissata e resa nota dall'ente gestore in relazione all'ora di svolgimento degli eventi sportivi da pronosticare. Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L 63 Identica somma è dovuta quando la partecipazione al concorso ha luogo presso gli uffici dell'ente gestore

La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute

Art 4

La partecipazione al concorso deve risultare da apposite schede distribuite dall'ente gestore, consistenti in fogli composti di due parti (tagliandi figlia e matrice), convalidabili mediante macchine elettroniche

Il pronostico consiste nella marcatura degli otto incontri, tra quelli indicati nella scheda, nei quali sarà segnato il maggiore numero di gol o sarà totalizzato il maggior numero di punti.

Nelle schede sono indicati il numero progressivo e la data del concorso periodico, nonché la data delle giornate ufficiali di gara alle quali il concorso è connesso Possono essere utilizzate anche schede in cui la serie degli accoppiamenti è indicata col numero d'ordine dell'elenco degli incontri stabilito dall'ente gestore per il concorso in cui le schede stesse vengono usate, e pubblicato nel Bollettino ufficiale. In tal caso il partecipante indicherà sulla scheda il numero e la data del concorso.

L'approntamento delle schede di partecipazione al concorso potrà essere effettuato anche prima che siano resi noti i nomi delle squadre o dei competitori, nel qual caso queste/i saranno indicate/i nelle schede stesse con lettere alfabetiche, con obbligo da parte dell'ente gestore di

pubblicizzate i nominativi, non appena a conoscenza mediante comunicato stampa. L'ente gestore impartirà disposizioni affinché i ricevitori non procedano alla convalida delle giocate prima che tali nominativi siano resi noti.

Nella prima parte della scheda (tagliando figlia) sono indicati, accoppiati, i nominativi delle squadre o dei competitori. Ogni accoppiamento di due squadre o competitori corrisponde ad uno degli eventi da pronosticare. Il tagliando figlia è formato da due sezioni. Nella prima sezione sono indicati gli eventi da pronosticare, suddivisi da 1 a 15 e da 16 a 30, ed a fianco di ciascuno risultano stampate due caselle con i numeri d'ordine riferiti a ciascun evento da pronosticare in cui il giocatore esprimerà il proprio pronostico mediante l'apposizione di segno idoneo ad essere individuato e all'apparecchiatura di lettura della macchina.

Nella seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice a seguito di lettura ottica, stamperà i numeri d'ordine progressivi che identificano gli eventi marcati dal pronosticatore nella prima sezione.

Nella seconda parte della scheda (tagliando matrice), identica alla seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice trascriverà gli stessi numeri d'ordine stampati sul tagliando figlia.

Sulla medesima scheda è ammessa l'effettuazione di giocate singole o di giocate sistemiste e, contemporaneamente, di giocate singole e sistemiste. Una giocata singola si compila contrassegnando otto delle trenta caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla scheda. Una giocata sistemista si effettua invece contrassegnando 9, 10, 11, 12, 13 o 14 delle trenta caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla scheda.

Marcando	9	incontri	lo	sviluppo matematico	è	di		9	giocate.
»	10	»	»	»	»	»	»	45	»
»	11	»	»	»	»	»	»	165	»
»	12	»	»	»	»	»	»	495	»
»	13	»	»	»	»	»	»	1287	»
»	14	»	»	»	»	»	»	3003	»

Le giocate ammesse sono comprese tra un minimo di due ed un massimo di 3003 poste.

La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nell'apposita apertura della macchina validatrice che all'atto dell'inserimento evidenzia automaticamente su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore il ricevitore premerà l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice, nella parte superiore dei tagliandi figlia e matrice dei seguenti dati: codice di ricevitoria, codice di zona, codice della validatrice, numero progressivo della giocata, numero di concorso, stagione calcistica, tipo di gioco, codice elettronico di controllo, numero di colonne convalidate. A tutti gli effetti della giocata valgono i numeri degli incontri stampati dalla macchina validatrice sul tagliando matrice. Dopo la convalida, il partecipante ritira il tagliando figlia e il ricevitore custodisce con ogni cura le matrici immesse nell'apposito contenitore inserito nell'interno della macchina validatrice per farle pervenire, unitamente ai tagliandi figlia delle schede eventualmente annullate ed alla capsula elettronica sulla quale risultano registrati i dati dalle giocate convalidate, all'ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati.

All'atto del ritiro del tagliando figlia convalidato il giocatore, nel caso di difformità tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina validatrice, ha la facoltà di chiedere l'annullo della scheda convalidata previa consegna al ricevitore del tagliando predetto.

Il tagliando matrice è separato dal tagliando figlia mediante taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della convalida ed è immesso automaticamente nell'apposito contenitore della macchina che viene conservato dall'ente gestore negli archivi di cui al successivo art. 5. Negli stessi archivi è conservata una copia dei supporti magnetici contenenti i dati che saranno utilizzati per lo scrutinio elettronico.

I numeri d'ordine pronosticati dal giocatore mediante marcatura sulla prima sezione del tagliando figlia e trascritti automaticamente sulla seconda sezione del tagliando matrice, vengono riportati dalla macchina validatrice mediante registrazione in codice su un supporto elettronico (capsula) inserito all'interno della macchina. I dati della capsula vengono acquisiti presso le sedi di zona mediante appositi lettori elettronici e successivamente memorizzati ed elaborati su supporti idonei a fornire i dati per lo scrutinio.

Art. 5

Presso ogni sede di zona dell'ente gestore l'archivio consiste in uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura e tre chiavi differenti e congegno di controllo.

Le operazioni di deposito e la custodia sono controllate e sorvegliate da una commissione di zona, della quale fanno parte un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze che la presiede, un rappresentante del CONI e un notaio, o un pubblico funzionario, che esercita anche le funzioni di segretario.

La commissione di zona verbalizza il numero delle giocate convalidate e il numero delle giocate annullate, procede alla chiusura dell'archivio e ne custodisce le chiavi.

Art. 6

Appresi i risultati degli eventi formanti l'oggetto del concorso, l'ufficio di ogni sede di zona dell'ente gestore provvede a individuare le schede in cui vi siano giocate che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla commissione di zona. La commissione, previa constatazione della integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio le matrici delle schede come sopra individuate ed in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina le matrici vincenti.

Le operazioni della commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei, ad eccezione di eventuali collaboratori nominati o autorizzati dall'Amministrazione delle finanze, e sono descritte in un verbale al quale devono essere allegati gli elenchi delle matrici vincenti.

Art. 7

In ciascuna giocata si consegue un punto per ogni numero d'ordine esattamente pronosticato. La somma dei punti determina la graduatoria e l'assegnazione delle vincite ad una prima, ad una seconda e ad una terza categoria. Sono assegnate alla prima, alla seconda e alla terza categoria le giocate nelle quali il pronostico esatto rispettivamente per tutti gli eventi, per tutti gli eventi meno uno e per tutti gli eventi meno due risulti dalle corrispondenti matrici esistenti nell'archivio, le quali fanno stato in ogni caso di contestazione.

L'importo complessivo destinato ai premi a norma dell'art. 3 viene diviso nel modo seguente: 40% alla prima categoria, 30% alla seconda categoria, 30% alla terza categoria.

Le giocate vincenti di ogni categoria partecipano in parti uguali alla suddivisione del rispettivo montepremi.

Il premio conseguito dalle combinazioni vincenti in una categoria inferiore non potrà essere superiore a quello della categoria maggiore, in tal caso le due o tre categorie verranno fuse in una sola.

Mancando giocate vincenti in una categoria, il montepremi di tale categoria sarà suddiviso in parti uguali fra le altre due categorie di vincenti ed andrà a cumularsi al montepremi di esse. Mancando giocate vincenti in più categorie, l'intero montepremi sarà suddiviso in unica categoria fra tutte le giocate nelle quali sarà stato realizzato il punteggio maggiore.

Ai fini della graduatoria del concorso deve essere assunto quale punteggio, finale o parziale, definitivo e incontestabile delle partite di calcio, quello conseguito pubblicamente sul terreno di giuoco, sempreché le reti o punti fatti o subiti da ciascuna squadra siano stati concessi dall'arbitro sul campo.

Per le altre competizioni deve essere assunto quale punteggio, finale o parziale, definitivo e incontestabile, quello pubblicamente conseguito ed indicato dai giudici di gara, ai sensi delle norme che disciplinano le competizioni sportive stesse.

Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti qualsiasi, non sono influenti agli effetti del concorso. Non sono validi agli effetti del concorso gli eventi sportivi il cui

svolgimento avvenga in giorno diverso da quello prestabilito, quelli rimasti pubblicamente incompiuti per qualsiasi motivo e quelli che l'ente gestore, a mezzo di comunicazione ufficiale emessa prima della chiusura degli archivi, abbia dichiarato non validi.

Possono essere presi in considerazione gli eventi anticipati quando prima del loro inizio ne sia stata data la notizia dall'ente gestore a mezzo Bollettino od a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione. In tal caso, il termine per il deposito delle matrici nell'archivio verrà fissato in relazione allo svolgimento degli eventi anticipati. Nel caso di sospensione o di mancata effettuazione di uno o più incontri, viene attribuito convenzionalmente ad esso/i, a tutti gli effetti, ai fini della determinazione della combinazione vincente formulata secondo le modalità di cui all'art. 2, il punteggio identico a quello conseguito nel primo incontro inscrito nella scheda e regolarmente disputato. Qualora detto incontro non risultasse valido sarà preso in considerazione il punteggio relativo al secondo incontro valido e così via.

Art. 8.

Un Bollettino ufficiale, edito a cura dell'ente gestore, pubblica i risultati del concorso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 3.000.000.

Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria inferiore a L. 3.000.000, relativi alla ricevitoria dove sono state effettuate le giocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale in visione presso la ricevitoria stessa. Il giocatore che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale oppure il Bollettino ufficiale di ricevitoria, è tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami.

Il pronosticatore che si ritenga vincitore con una matrice di cui non siano stati pubblicati gli estremi del contrassegno meccanico, o i cui estremi stessi non risultino pubblicati corrispondentemente al numero delle giocate ritenute vincenti, può chiedere la eventuale o complementare assegnazione alle categorie riconosciute vincenti del concorso, soltanto mediante presentazione di reclamo scritto.

A pena di decadenza di ogni diritto tale reclamo, e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, accompagnato dal tagliando figlia di partecipazione al concorso e dall'importo di L. 15.000 restituibili in caso di accoglimento, deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre il termine di sei giorni dalla data di pubblicazione dei numeri delle matrici vincenti nel Bollettino ufficiale o nel Bollettino ufficiale di ricevitoria. Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art. 5 procederà, sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio, alla definizione dell'esito dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni degli elenchi delle matrici vincenti che dovranno essere pubblicate nel Bollettino ufficiale.

Art. 9.

È istituita in Roma, presso la direzione generale dell'ente gestore, una commissione centrale composta di un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze, che la presiede, di un rappresentante del CONI e di un notaio, o di un pubblico funzionario, che esercita anche funzioni di segretario. Tale commissione ha il compito di esaminare i reclami ad essa trasmessi dalle commissioni stesse e di determinare, sulla base degli accertamenti delle commissioni stesse, le quote unitarie definitive dei premi da pubblicare nel Bollettino ufficiale. Dopo tale pubblicazione avrà inizio il pagamento dei premi.

Trascorsi quindici giorni da tale pubblicazione cesserà per l'ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative ai reclami non accolti.

Ogni presunto diritto comunque attinente o conseguente alla decisione dei reclami dovrà essere esercitato in giudizio entro i sessanta giorni successivi alla data di svolgimento del concorso.

Art. 10.

Le commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta ed agevole decisione alla commissione centrale prevista nell'art. 9. Le decisioni della commissione centrale devono essere prese entro trenta giorni dalla data del concorso e devono essere pubblicate nel primo Bollettino ufficiale immediatamente susseguente. In tal caso il calcolo delle quote unitarie dei premi è effettuato comprendendo provvisoriamente tra i vincitori anche i reclami predetti, il premio dei quali viene però accantonato per essere successivamente attribuito ad essi in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene respinto, si attende il decorso del termine fissato nell'art. 9, ultimo comma, dopodiché, se nessun giudizio è stato promosso, si procede, con i criteri fissati nell'art. 7, al riparto del premio tra i vincitori definitivi; qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio stesso rimane accantonato fino all'esito definitivo del giudizio stesso.

Art. 11

I premi di quota unitaria non superiore a L. 3.000.000 sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale. I premi di quota unitaria superiore a L. 3.000.000 sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia il vincitore è tenuto a comunicare all'ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento. Il pagamento dei premi avviene dietro ritiro del tagliando figlia escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore non sia in grado di produrlo, il pagamento del premio può essere disposto, decorso il termine di decadenza di centoventi giorni di cui all'ultimo comma del presente articolo, sempreché esistano ampi ed obiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell'ente gestore, sentita un'apposita commissione nominata dall'ente stesso di cui fa parte un rappresentante del Ministero delle finanze.

Qualsiasi comunicazione riguardante le modalità di pagamento dei premi sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso.

I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedono il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli estremi della matrice vincente.

Art. 12.

Concorrono alla determinazione delle giocate vincenti solamente le matrici che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultano custodite a norma dell'art. 5. Qualora, per qualsiasi motivo, la matrice non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta e il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando figlia in suo possesso, esclusa — salvo i casi di dolo o colpa grave — ogni responsabilità tanto dell'ente gestore o dei suoi ausiliari quanto dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività.

Il dispositivo del comma precedente si applica anche nel caso in cui la matrice rinvenuta nell'archivio si presenti non integra o non decifrabile od appaia comunque alterata o corretta in modo da non consentire l'accertamento della esattezza dei pronostici.

L'ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice, ne danno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attività rispettive sino alla scadenza del termine di reclamo previsto dall'art. 8.

Le matrici comunque mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.

Art. 13.

Qualora, prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 6, dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione, totale o parziale, delle matrici ricevute o custodite, le matrici distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota destinata al fondo premi.

La medesima norma sarà applicata, qualora all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere constata la non integrità dell'archivio o della sua serratura

Ove le ipotesi di cui ai due comma precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall art 6, saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all'art. 8

Art 14

La responsabilità dell'ente gestore e dei suoi ausiliari, come pure quella dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività, ove non sia esclusa dalle presenti norme e comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, al risarcimento dei danni in misura non superiore a venti volte la posta pagata

Di ogni comunicato relativo allo svolgimento dei concorsi sarà data legale notizia agli interessati, ad ogni effetto, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale di cui all art 8, e mediante affissione in apposito albo presso gli uffici di zona

Il foro esclusivamente competente per territorio in ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso e quello di Roma, sede dell ente gestore

93A2484

DECRETO 10 marzo 1993

Regolamento del concorso pronostici denominato «Toto 1X2» connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art 6 del decreto legislativo 14 luglio 1948, n. 496, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O N.I.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilita, previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'Ente predetto;

Visto l'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n 581, che dispone che ogni giuoco o concorso è disciplinato da apposito regolamento,

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze,

Decreta

È approvato l'allegato regolamento del concorso pronostici denominato «Toto 1X2», connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano

Roma, 10 marzo 1993

Il Ministro REVIGLIO

ALLEGATO

REGOLAMENTO DEI CONCORSI A SVOLGIMENTO PERIODICO CONNESSI CON LE PARTITE DI CALCIO O CON ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE O SVOLTE SOTTO IL CONTROLLO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (TOTO 1X2)

Art 1

Il Comitato olimpico nazionale italiano - C O N I , esercita, ai sensi dell'art 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n 496, i concorsi pronostici a svolgimento periodico «Toto 1X2», connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, il cui pronostico possa essere espresso in modo analogo a quello previsto per gli incontri di calcio I concorsi stessi sono disciplinati dalle norme per l'applicazione e l esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n 496 modificate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n 581, nonché dal presente regolamento speciale

Art 2

Il concorso prevede per il partecipante la facolta si scelta fra tre differenti opzioni di pronostico, da effettuarsi su apposite schede, tra gli eventi costituiti da un minimo di 26 ad un massimo di 30 incontri di calcio o altre competizioni sportive, di singoli o di squadre, il cui svolgimento e previsto in giornate di gara ufficialmente stabilite Ciascun evento viene identificato in scheda dall'accoppiamento di due squadre o singoli competitori e da un numero d'ordine

Le tre opzioni di pronostico vengono denominate ed identificate con i segni 1-X-2

L'opzione denominata «1» consiste nel pronosticare otto incontri tra quelli in cui risultano vincenti le squadre o i competitori primi indicati negli accoppiamenti, in cui sia stato realizzato il maggior numero di reti o punti.

L'opzione denominata «X» consiste nel pronosticare otto incontri tra quelli terminati in pareggio, in cui sia stato realizzato il maggior numero di reti o punti

L'opzione denominata «2» consiste nel pronosticare sei incontri tra quelli in cui risultano vincenti le squadre o i competitori secondi indicati negli accoppiamenti, in cui sia stato realizzato il maggior numero di reti o punti

La combinazione vincente e indicata, per le opzioni denominate «1» e «X» con otto numeri d'ordine e, per l'opzione denominata «2», con sei numeri d ordine, relativi ad altrettanti incontri, determinati secondo i requisiti espressi, per ciascuna opzione, nei commi precedenti

Nel caso che, terminando due o più incontri con lo stesso numero di reti o punti, non fosse possibile la determinazione di un'unica combinazione vincente, avranno prevalenza, per l opzione «1» e per l'opzione «2», gli incontri terminati con il maggior scarto di reti o punti tra le due squadre o competitori

Nel caso ulteriore che, terminando due o piu incontri con lo stesso numero di reti o punti e con lo stesso scarto di reti o punti, permanesse l'indeterminazione, avranno prevalenza gli incontri identificati in scheda dal numero d'ordine piu basso

Per l'opzione denominata «X», nel caso che, terminando due o più incontri con lo stesso numero di reti o punti, non fosse possibile determinare un'unica combinazione vincente, avranno prevalenza gli incontri identificati in scheda dal numero d'ordine piu basso

Art 3

La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L 637 A norma dell'art 2 della legge 29 settembre 1965, n 1117, il fondo premi è costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di gioco La giocata minima è di due poste La partecipazione al concorso e libera a tutti Essa dovrà effettuarsi presso

gli uffici delle sedi di zona dell'ente gestore; potrà effettuarsi, altresì, a scelta e sotto la esclusiva responsabilità dei partecipanti, presso «Ricevitori autorizzati» dall'ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare, ed a far rispettare dai partecipanti stessi, tutte le norme che disciplinano il concorso. I ricevitori sono tenuti a far pervenire, nei termini all'uopo prefissati, le giocate e le poste ai competenti uffici dell'ente gestore direttamente o per tramite di persone od enti designati dall'ente gestore stesso anche se non appartenenti alla sua amministrazione.

Le ricevitorie autorizzate debbono essere contraddistinte da apposite insegne con le caratteristiche stabilite dall'ente gestore ed esposte al pubblico sia all'esterno che all'interno dei locali.

La data di chiusura dei concorsi sarà fissata e resa nota dall'ente gestore in relazione all'ora di svolgimento degli eventi sportivi da pronosticare. Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 63. Identica somma è dovuta quando la partecipazione al concorso ha luogo presso gli uffici dell'ente gestore.

La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute.

Art. 4.

La partecipazione al concorso deve risultare da apposite schede distribuite dall'ente gestore consistenti in fogli composti di due parti (tagliando figlia e matrice), convalidabili mediante macchine elettroniche.

Nelle schede sono indicati il numero progressivo e la data del concorso periodico, nonché la data delle giornate ufficiali di gara alle quali il concorso è connesso.

Possono essere utilizzate anche schede in cui la serie degli accoppiamenti è indicata col numero d'ordine dell'elenco degli incontri o delle competizioni, stabilito dall'ente gestore per il concorso in cui le schede stesse vengono usate e pubblicato nel Bollettino ufficiale. In tal caso il partecipante indicherà sulla scheda il numero e la data del concorso.

L'approntamento delle schede di partecipazione al concorso potrà essere effettuato anche prima che siano resi noti i nomi delle squadre o competitori, nel qual caso queste saranno indicate nelle schede stesse con lettere alfabetiche, con obbligo da parte dell'ente gestore di pubblicizzare i nominativi, non appena a conoscenza, mediante comunicato stampa. L'ente gestore impartirà disposizioni affinché i ricevitori non procedano alla convalida delle giocate prima che tali nominativi siano resi noti.

Nella prima parte della scheda (tagliando figlia) sono indicati, accoppiati, i nominativi delle squadre incluse nel concorso. Ogni accoppiamento di due squadre corrisponde ad uno degli eventi da pronosticare.

Il tagliando figlia è formato da due sezioni. Nella prima sezione sono indicati gli eventi da pronosticare, suddivisi da 1 a 15 e da 16 a 30 ed a fianco di ciascun evento sono stampate due caselle che riportano il numero d'ordine ad esso relativo.

Il partecipante per esprimere il proprio pronostico deve marcare con segno idoneo ad essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina, le caselle numerate relative agli eventi scelti.

Nella prima sezione del tagliando figlia sono, altresì, stampate verticalmente a fianco delle caselle numerate, tre caselle su cui sono riportati i segni 1 X 2. Marcando una di queste tre caselle con segno idoneo, il pronosticatore sceglie l'opzione di pronostico a cui intende partecipare; marcando il segno «1», il partecipante sceglie l'opzione di pronostico denominata «Totouno»; marcando il segno «X» sceglie l'opzione denominata «Totoics»; marcando il segno «2» sceglie l'opzione denominata «Totodue».

Nella seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice stamperà i numeri progressivi degli incontri marcati dal pronosticatore nella prima sezione.

Nella seconda parte della scheda (tagliando matrice), identica alla seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice trascriverà gli stessi dati stampati sul tagliando figlia.

Sulla medesima scheda è ammessa la compilazione di giocate singole ovvero di giocate sistemiste. Per le opzioni «1» ed «X» la giocata singola si compila marcando otto delle trenta caselle numerate corrispondenti agli eventi in scheda; per l'opzione «2» la giocata singola si compila marcando sei delle trenta caselle numerate.

La giocata sistemista si effettua, per le opzioni «1» e «X», marcando 9, 10, 11, 12, 13 o 14 delle trenta caselle numerate corrispondenti agli eventi in scheda. Con lo sviluppo matematico delle caselle marcate si ottengono le seguenti combinazioni:

con	9	caselle	di	pronostico	n.	9	combinazioni
»	10	»	»	»	»	45	»
»	11	»	»	»	»	165	»
»	12	»	»	»	»	495	»
»	13	»	»	»	»	1287	»
»	14	»	»	»	»	3003	»

La giocata sistemista per l'opzione «2» si effettua marcando 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 o 14 caselle delle trenta corrispondenti agli eventi in scheda. Con lo sviluppo matematico delle caselle marcate si ottengono le seguenti combinazioni:

con	7	caselle	di	pronostico	n	7	combinazioni
»	8	»	»	»	»	28	»
»	9	»	»	»	»	84	»
»	10	»	»	»	»	210	»
»	11	»	»	»	»	462	»
»	12	»	»	»	»	924	»
»	13	»	»	»	»	1716	»
»	14	»	»	»	»	3003	»

Le giocate ammesse sono comprese tra un minimo di due ed un massimo di 3003 combinazioni per ciascuna scheda.

La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nell'apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia automaticamente su un visualizzatore l'importo della giocata.

Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore premerà l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice, nella parte superiore dei tagliandi figlia e matrice dei seguenti dati: codice ricevitoria, codice di zona, codice della validatrice, numero progressivo della giocata, numero di concorso, stagione totocalcistica, tipo di gioco, numero delle combinazioni convalidate, codice elettronico di controllo.

A tutti gli effetti della giocata valgono i numeri degli eventi pronosticati e stampati dalla macchina validatrice sul tagliando matrice.

Dopo la convalida, il partecipante ritira il tagliando figlia e il ricevitore custodisce con ogni cura le matrici immesse nell'apposito contenitore inserito nell'interno della macchina validatrice per farle pervenire, unitamente ai tagliandi figlia delle schede eventualmente annullate ed alla capsula elettronica sulla quale risultano registrati i dati delle giocate convalidate, all'ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati.

All'atto del ritiro del tagliando figlia convalidato, il giocatore, nel caso di difformità tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina validatrice, ha la facoltà di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa consegna al ricevitore del tagliando predetto.

Il tagliando matrice è separato dal tagliando figlia mediante taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della convalida ed è immesso automaticamente nell'apposito contenitore della macchina, che viene conservato dall'ente gestore negli archivi di cui al successivo art. 5. Negli stessi archivi è conservata una copia dei supporti magnetici contenente i dati che verranno usati per lo scrutinio elettronico.

I pronostici indicati dal giocatore mediante marcatura sulla prima sezione del tagliando figlia e trascritti automaticamente sulla seconda sezione del tagliando figlia e sul tagliando matrice, vengono riportati dalla macchina validatrice mediante stampa in codice su un supporto elettronico (capsula) inserito all'interno della macchina I dati della capsula vengono acquisiti presso le sedi di zona dell'ente gestore mediante appositi lettori elettronici e successivamente memorizzati ed elaborati su supporti magnetici che forniscono i dati per lo scrutinio.

Art. 5.

Presso ogni sede di zona dell'ente gestore l'archivio consiste in uno o più armadi di sicurezza provvisti di serrature a tre chiavi differenti e congegno di controllo Le operazioni di deposito e la custodia sono controllate e sorvegliate da una commissione di zona, della quale fanno parte un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze che la presiede, un rappresentante del CONI e un notaio, o un pubblico funzionario, che esercita anche le funzioni di segretario

La commissione di zona verbalizza il numero delle colonne convalidate e il numero delle colonne annullate, procede alla chiusura dell'archivio e ne custodisce le chiavi

Art 6

Appresi i risultati degli eventi formanti oggetto del concorso, l'ufficio di ogni sede di zona dell'ente provvede ad individuare le schede in cui vi siano colonne che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla commissione di zona La commissione, previa constatazione della integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio le matrici delle schede come sopra individuate ed in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina le matrici vincenti

Le operazioni della commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei, ad eccezione di eventuali collaboratori nominati o autorizzati dall'Amministrazione delle finanze, e sono descritte in un verbale al quale devono essere allegati gli elenchi delle matrici vincenti

Art 7

In ogni giocata si consegue un punto per ogni risultato esatto

Per le opzioni «1» e «X» sono previste tre categorie di vincenti (punti otto, punti sette e punti sei) Per l'opzione «2» sono previste due categorie di vincenti (punti sei e punti cinque) Sono assegnate alla prima alla seconda o alla terza categoria per le opzioni «1» e «X» le giocate nelle quali il pronostico esatto, rispettivamente per tutti gli eventi, per tutti gli eventi meno uno o per tutti gli eventi meno due formanti oggetto del concorso, risulti dalle relative matrici esistenti nell'archivio le quali fanno stato in ogni caso di contestazione

Sono assegnate alla prima o alla seconda categoria per la opzione «2» le giocate nelle quali il pronostico esatto, rispettivamente per tutti gli eventi o per tutti gli eventi meno uno formanti oggetti del concorso, risulti dalle relative matrici esistenti nell archivio le quali fanno stato in ogni caso di contestazione

Per le opzioni «1» e «X» l'importo complessivo destinato ai premi a norma dell art 3 viene diviso in percentuale fra le tre categorie 30% alla prima categoria 30% alla seconda categoria e 40% alla terza categoria

Per l opzione «2» l importo destinato ai premi viene diviso in percentuale tra le due categorie 50% alla prima e 50% alla seconda

In nessun caso il premio conseguito dalle combinazioni vincenti in una categoria inferiore potrà essere superiore a quello della categoria maggiore in tale caso le due o tre categorie verranno fuse in una sola

Per le opzioni «1» e «X» qualora nessun partecipante abbia realizzato vincite in una delle tre categorie la percentuale del montepremi spettante alla categoria in cui non siano state realizzate vincite viene divisa in parti uguali tra le categorie in cui vi siano giocate vincenti

Per l'opzione «2», qualora nessun partecipante abbia realizzato vincita in una delle due categorie il montepremi viene assegnato interamente alla restante categoria

Qualora non siano state realizzate vincite in alcuna categoria per le tre opzioni di gioco, il montepremi viene diviso, in categoria unica, tra le combinazioni che abbiano realizzato il punteggio più alto.

Ai fini della graduatoria del concorso e, quindi, della determinazione delle categorie di vincita del concorso, deve essere assunto quale risultato, finale o parziale, quello conseguito pubblicamente sul terreno di gioco, sempre che le reti o punti fatte/i o subite/i da ciascuna squadra o competitore siano state concesse/i dall'arbitro sul campo Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti qualsiasi, non sono influenti agli effetti del concorso Non sono validi agli effetti del concorso gli eventi sportivi il cui svolgimento avvenga in giorno diverso da quello prestabilito, quelli rimasti pubblicamente incompiuti per qualsiasi motivo e quelli che l'ente gestore, a mezzo di comunicato ufficiale emesso prima della chiusura degli archivi, abbia dichiarato non validi Possono essere presi in considerazione gli eventi anticipati quando prima del loro inizio ne sia data notizia dall'ente gestore a mezzo Bollettino o a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione In tale caso, il termine per il deposito delle matrici nell'archivio verrà fissato in relazione allo svolgimento degli eventi anticipati

Nel caso di sospensione o di mancata effettuazione di uno o più incontri, viene attribuito convenzionalmente ad esso/i, a tutti gli effetti, ai fini della determinazione della combinazione vincente formulata secondo le modalità di cui all'art 2, il punteggio identico a quello conseguito nel primo incontro inserito nella scheda e regolarmente disputato Qualora detto incontro non risultasse valido, sarà preso in considerazione il punteggio relativo al secondo incontro valido e così via

Nel caso non fosse possibile determinare la combinazione vincente per una qualsiasi delle tre opzioni, secondo le modalità di cui all'art 2, tale combinazione si ottiene utilizzando gli otto numeri d'ordine (per le opzioni «1» ed «X») ed i sei numeri d'ordine (per l'opzione «2») identificativi di altrettanti incontri tra quelli indicati in scheda, in cui si sia verificato il più alto punteggio, senza tener conto della vittoria, del pareggio o della sconfitta della squadra prima indicata nell'accoppiamento A parità di punteggio prevale l'incontro recante il numero d'ordine più basso

Art 8

Un Bollettino ufficiale, edito a cura dell'ente gestore, pubblica i risultati del concorso ed i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L 3 000 000

Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria non superiore a L 3 000 000 relativi alla ricevitoria dove sono state effettuate le giocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale in visione presso la ricevitoria stessa Il giocatore che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale, ovvero il Bollettino ufficiale di ricevitoria è tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami Il pronosticatore che si ritenga vincitore con una matrice di cui non siano stati pubblicati gli estremi del contrassegno o i cui estremi non risultino pubblicati corrispondentemente al numero delle combinazioni ritenute vincenti, può richiedere l'eventuale o complementare assegnazione alle categorie vincitrici del concorso soltanto mediante presentazione di reclamo scritto

A pena di decadenza di ogni diritto, tale reclamo, e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, accompagnato dal tagliando figlia di partecipazione al concorso e dall'importo di **L. 15.000** restituibili in caso di accoglimento, deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre il termine di sei giorni dalla data di pubblicazione dei numeri delle matrici vincenti nel Bollettino ufficiale o nel Bollettino ufficiale di ricevitoria. Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art 5 procederà, sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio, alla definizione dell'esito dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni degli elenchi delle matrici vincenti che dovranno essere pubblicate nel Bollettino ufficiale

Art. 9.

È istituita in Roma, presso la direzione generale dell'ente gestore, una commissione centrale composta da un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze, che la presiede, da un rappresentante del CONI e da un notaio, o da un pubblico funzionario, che esercita anche funzioni di segretario. Tale commissione ha il compito di esaminare i reclami ad essa trasmessi dalle commissioni stesse e di determinare, sulla base degli accertamenti delle commissioni stesse, le quote unitarie definitive dei premi da pubblicare nel Bollettino ufficiale. Dopo tale pubblicazione avrà inizio il pagamento dei premi.

Trascorsi quindici giorni da tale pubblicazione cesserà per l'ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative ai reclami non accolti.

Ogni presunto diritto comunque attinente o conseguente alla decisione dei reclami dovrà essere esercitato in giudizio entro i sessanta giorni successivi alla data di svolgimento del concorso.

Art. 10.

Le commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta ed agevole decisione alla commissione centrale prevista nell'art. 9. Le decisioni della commissione centrale devono essere prese entro trenta giorni dalla data del concorso e devono essere pubblicate nel primo Bollettino ufficiale immediatamente susseguente. In tal caso il calcolo delle quote unitarie dei premi è effettuato comprendendo provvisoriamente tra i vincitori anche i reclami predetti, il premio dei quali viene però accantonato per essere successivamente attribuito ad essi in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene respinto, si attende il decorso del termine fissato nell'art. 9, ultimo comma, dopodiché, se nessun giudizio è stato promosso, si procede, con i criteri fissati nell'art. 7, al riparto del premio tra i vincitori definitivi; qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio stesso rimane accantonato fino all'esito definitivo del giudizio stesso.

Art. 11.

I premi di quota unitaria non superiore a L. 3.000.000 sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale. I premi di quota unitaria superiore a L. 3.000.000 sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia il vincitore è tenuto a comunicare all'ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento. Il pagamento dei premi avviene dietro ritiro del tagliando figlia escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore non sia in grado di produrlo, il pagamento del premio può essere disposto, decorso il termine di decadenza di centoventi giorni di cui all'ultimo comma del presente articolo, sempreché esistano ampi ed obiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell'ente gestore, sentita un'apposita commissione nominata dall'ente stesso di cui fa parte un rappresentante del Ministero delle finanze.

Qualsiasi comunicazione riguardante le modalità di pagamento dei premi sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso.

I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedono il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli estremi della matrice vincente.

Art. 12.

Concorrono alla determinazione delle giocate vincenti solamente le matrici che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultino custodite a norma dell'art. 5. Qualora, per qualsiasi motivo, la matrice non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta e il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando figlia in suo possesso, esclusa — salvo i casi di dolo o colpa grave — ogni responsabilità tanto dell'ente gestore o dei suoi ausiliari quanto dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività.

Il dispositivo del comma precedente si applica anche nel caso in cui la matrice rinvenuta nell'archivio si presenti non integra o non decifrabile od appaia comunque alterata o corretta in modo da non consentire l'accertamento della esattezza dei pronostici.

L'ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice, ne danno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attività rispettive sino alla scadenza del termine di reclamo previsto dall'art. 8.

Le matrici comunque mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.

Art. 13.

Qualora, prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 6, dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione, totale o parziale, delle matrici ricevute o custodite, le matrici distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota destinata al fondo premi.

La medesima norma sarà applicata, qualora all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio o della sua serratura.

Ove le ipotesi di cui ai due comma precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 6, saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all'art. 8

Art. 14.

La responsabilità dell'ente gestore e dei suoi ausiliari, come pure quella dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività, ove non sia esclusa dalle presenti norme è comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, al risarcimento dei danni, in misura non superiore a venti volte la posta pagata.

Di ogni comunicato relativo allo svolgimento dei concorsi sarà data legale notizia agli interessati, ad ogni effetto, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale di cui all'art. 8, e mediante affissione in apposito albo presso gli uffici di zona.

Il foro esclusivamente competente per territorio in ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso è quello di Roma, sede dell'ente gestore.

93A2485

DECRETO 25 marzo 1993.

Determinazione del prezzo della posta unitaria di gioco e del quantitativo minimo di poste per ogni giocata dei concorsi pronostici «Totogol» e «Toto 1X2».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

MINISTRI DEL TESORO, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 1993 con il quale è stato approvato il regolamento del concorso pronostici «Totogol» connesso con le partite di calcio o

con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano;

Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 1993 con il quale è stato approvato il regolamento del concorso pronostici «Toto 1X2» connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano;

Considerato che occorre determinare il prezzo della posta di gioco ed il quantitativo minimo di poste per ogni singola giocata dei concorsi pronostici «Totogol» e «Toto 1X2»;

Decreta:

Il prezzo della posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici «Totogol» e «Toto 1X2» è fissato in L. 637.

La giocata minima non può essere inferiore a due poste.

Roma, 25 marzo 1993

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
BONIVER

93A2486

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 1993

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Il Rifugio», in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 1992 con il quale la società cooperativa edilizia «Il Rifugio», con sede in Napoli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Carmine Buonanno ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 29 gennaio 1993 con la quale il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico per gravi motivi di salute;

Ritenuto opportuno per il motivo suddetto di procedere alla sostituzione del dott. Carmine Buonanno dall'incarico di cui trattasi;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La dott.ssa Maria Luisa Biondi, nata a Moiano (Benevento) il 18 aprile del 1943, capo area 2ª dell'U.P.L.M.O. di Napoli, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Il Rifugio», con sede in Napoli, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 19 febbraio 1992 in sostituzione del dott. Carmine Buonanno, dimissionario.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2488

DECRETO 2 aprile 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Ginestra», in Massa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 18 gennaio 1989 con il quale il dott. Luciano Donnini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Ginestra», con sede in Massa, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 18 gennaio 1989;

Vista la nota del 12 maggio 1989 con la quale il predetto commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ravvisata pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del suddetto nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il rag. Pierfrancesco Della Pina, nato a Massa il 21 dicembre 1934 e residente in piazza Liberazione, 7 Massa, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Ginestra», con sede in Massa, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 18 gennaio 1989, in sostituzione del dott. Luciano Donnini che ha rinunciato all'incarico di che trattasi.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2489

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 23 aprile 1993.

Disciplina delle trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale per le elezioni del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

Visto l'art. 28 della legge citata, che affida al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, secondo le rispettive competenze, la disciplina delle trasmissioni di propaganda elettorale;

Visto l'atto di indirizzo in data 21 aprile 1993 della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi concernente le elezioni amministrative del giugno 1993;

Ritenuta la necessità di provvedere, nell'ambito della propria competenza, alla disciplina delle trasmissioni di propaganda elettorale per l'elezione del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale in coerenza con l'indirizzo anzidetto relativamente alle elezioni comunali e provinciali del giugno 1993;

Dispone:

Art. 1.

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché quelli che comunque esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, dal trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, propaganda elettorale nei comuni e nelle province interessati alla consultazione elettorale, sono tenuti all'integrale rispetto delle disposizioni del presente atto, anche in caso di mancata emanazione del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1 dell'art. 2.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'art. 1, che intendono trasmettere a qualunque titolo propaganda elettorale, sono tenuti a determinare nell'ambito della propria autonomia, almeno cinque giorni prima del trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, criteri generali ed uniformi per le trasmissioni di propaganda elettorale di ciascuna emittente esercita, idonei a disciplinare i modi, i tempi, gli spazi di accesso, le condizioni di gratuità ovvero le relative tariffe, nel rispetto delle disposizioni del presente atto.

2. Delle condizioni generali dell'accesso stabilite in via di autoregolamentazione deve darsi idonea pubblicità.

3. I soggetti di cui all'art. 1 sono altresì tenuti a nominare, per ciascuna emittente, un responsabile delle trasmissioni di propaganda elettorale.

Art. 3.

1. Per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale debbono essere praticate condizioni uniformi a tutti i candidati ed a tutte le liste partecipanti alla consultazione elettorale, nel medesimo collegio, anche nel rispetto dei principi di parità uomo-donna sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

2. Il riconoscimento delle condizioni di parità ai sensi del precedente articolo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità delle trasmissioni di propaganda elettorale in qualunque forma realizzate.

3. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad una lista o ad un candidato determina, in applicazione del comma 1 dell'art. 28 della legge n. 81/1993, l'obbligo di consentire a tutte le altre liste ed a tutti gli altri candidati impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio l'accesso ad analoga trasmissione di propaganda elettorale ad identiche condizioni. In ogni caso debbono essere riconosciute a tutte le liste ed a tutti i candidati le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

4. Ogni soggetto di cui all'art. 1, anche se non ha provveduto ad emanare il codice d'autoregolamentazione a norma del comma 1 dell'art. 2, è tenuto a far verificare, in modo documentale, a qualunque candidato ne faccia richiesta, le condizioni praticate per l'accesso ad altro interessato.

Art. 4.

1. Per gli spazi concernenti trasmissioni di propaganda elettorale presso ciascuna emittente non possono essere praticate tariffe maggiori della metà di quelle normalmente adottate per la cessione di spazi pubblicitari.

2. Anche in relazione agli obiettivi di trasparenza che trovano esplicazione nell'art. 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel presentare ogni singola trasmissione di propaganda l'emittente è tenuta a precisare che le condizioni economiche per l'accesso ai fini di propaganda elettorale sono depositate presso la sede dell'emittente medesima a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Art. 5.

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule dell'appello agli elettori, dell'incontro-stampa, della conferenza-stampa e del dibattito generale secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano una corretta, imparziale, completa e paritaria illustrazione delle posizioni dei diversi candidati e delle diverse liste, nonché, per le elezioni comunali, dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 81/1993.

2. Nel caso di liste collegate, ogni lista deve essere considerata in modo autonomo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente atto.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al medesimo collegio, realizzate in uguale formula, debbono essere mandate in onda in identica fascia oraria. Eventuali registrazioni debbono essere effettuate tutte con il medesimo anticipo rispetto alla data e all'ora della trasmissione.

4. All'inizio di ogni trasmissione di propaganda elettorale il responsabile della trasmissione deve ricordare brevemente il meccanismo elettorale operante per il collegio interessato dalla trasmissione o dal segmento di trasmissione. Al responsabile medesimo compete, con funzioni di moderatore, far rispettare le regole dettate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 ed assicurare comunque il rispetto da parte dei partecipanti dei principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 6.

1. Ai soli fini della propaganda elettorale, i soggetti di cui all'art. 1, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, possono trasmettere trasmissioni differenziate nell'ambito del territorio servito dall'emittente, seguendo il criterio tendenziale della coincidenza dell'area di diffusione di ogni singolo programma di propaganda elettorale con un collegio elettorale.

2. Nei casi in cui l'ambito di diffusione della trasmissione risulti comunque, per oggettive ragioni tecniche organizzative, più ampio di quello di un singolo collegio elettorale, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori delle diverse circoscrizioni interessate dall'area di diffusione, con riguardo, in particolare, a competizioni elettorali concernenti comuni con meno di 15 mila abitanti. A tal fine dovranno essere di volta in volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni singola trasmissione.

Art. 7.

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della legge n. 81/1993, nel corso della campagna elettorale non è consentita la presenza di candidati o di rappresentanti di partiti e dei membri delle giunte degli enti locali nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive.

2. Il codice di autoregolamentazione di cui al comma 1 dell'art. 2 stabilisce i casi ed i limiti in cui, al solo fine di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, è consentita la presenza di candidati o rappresentanti di partiti nelle trasmissioni informative non di propaganda.

Art. 8.

1. Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi del comma 1 dell'art. 2 deve essere depositato in forma autentica presso la sede legale e presso le sedi operative dei soggetti di cui all'art. 1, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

2. Le emittenti nazionali ne inviano inoltre, prima del trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, copia al Garante per la radiodiffusione e l'editoria mentre le emittenti in ambito locale ne inviano copia, nello stesso termine, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

Art. 9.

1. Nell'ambito della loro competenza territoriale, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi:

a) dettano criteri generali per la pubblicizzazione ai sensi del comma 2 dell'art. 2 delle condizioni di accesso determinate da ogni singola emittente in via di autoregolamentazione, fermo il disposto dell'art. 8;

b) verificano i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda elettorale che debbono tener conto di eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei collegi elettorali interessati dall'area di diffusione dell'emittenti, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

c) presenziano agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione delle liste o dei candidati nelle varie trasmissioni;

d) disciplinano i criteri per la presenza della stampa nelle trasmissioni incontri-stampa e conferenze-stampa e ne verificano la corretta applicazione.

2. I comitati regionali assicurano comunque la più corretta ed uniforme applicazione della normativa in sede locale e segnalano prontamente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria i casi di irregolarità. Nella ipotesi di emittenti che servono aree ricomprese nel territorio di più regioni, i comitati interessati procedono d'intesa all'esercizio delle loro competenze.

Art. 10.

1. Ai fini del presente atto le disposizioni concernenti le «liste» nelle elezioni comunali debbono intendersi riferite ai «gruppi di candidati» nelle elezioni provinciali.

2. Le disposizioni concernenti i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi debbono intendersi riferite ai comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi delle province autonome di Trento e Bolzano, per quanto concerne i rispettivi territori.

Art. 11.

1. Fermo il divieto di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con legge 4 febbraio 1985, n. 10, e salvo che il caso costituisca reato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 81/1993, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di propaganda elettorale si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 3 dell'art. 31 della legge n. 223/1990.

2. Le emittenti sono tenute a compiere il massimo sforzo per accelerare il piu possibile le procedure di rettifica previste dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale.

Art. 12.

Il presente atto, immediatamente operativo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1993

Il Garante: SANTANIELLO

93A2513

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Università statale della Tuscia di Viterbo;

Visto lo statuto della predetta Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991 con il quale è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1991, concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario e l'annessa tabella XXXI-*quater* relativa ai corsi di diploma universitario della facoltà di agraria;

Viste le delibere del consiglio di facoltà di agraria del 26 maggio 1992, n. 312, del senato accademico del 16 giugno 1992, n. 128, e del consiglio di amministrazione del 17 giugno 1992, n. 93, con le quali i predetti organi dell'Università degli studi della Tuscia hanno approvato, in conformità alla predetta tabella XXXI-*quater*, l'ordinamento degli studi dei diplomi universitari in «Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura», in «Tecniche forestali» e in «Produzioni animali» e la conseguente modifica dello statuto dell'Università ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 luglio 1992 in merito alla richiesta di istituzione *ex novo* dei predetti diplomi universitari e alla conseguente modifica di statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 1 della parte I - «Disposizioni generali» è soppresso e così modificato:

Art. 1. — L'Università degli studi della Tuscia comprende la facoltà di agraria con i corsi di laurea in scienze agrarie e in scienze forestali e con i corsi di diploma universitario in produzioni animali, gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, tecniche forestali; la facoltà di lingue e letterature straniere moderne con il corso di laurea in lingue e letterature straniere, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con i corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze ambientali (indirizzo terrestre), la facoltà di conservazione dei beni culturali con il corso di laurea in conservazione dei beni culturali e la facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia aziendale.

L'art. 9 della parte II - «Ordinamento didattico facoltà di agraria» è soppresso e così modificato:

Art. 9. — La facoltà di agraria conferisce i diplomi di laurea in scienze agrarie e in scienze forestali, e i diplomi universitari in produzioni animali, gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, tecniche forestali.

Prima della parte III - «Ordinamento didattico della facoltà di lingue e letterature straniere moderne», si inseriscono i nuovi articoli 26, 27, 28 e 29 con conseguente slittamento della numerazione successiva.

DIPLOMI UNIVERSITARI
(Parte comune)

Art. 26. — I corsi degli studi hanno durata triennale.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti ai corsi di diploma universitario sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Ciascun diploma universitario deve essere articolato in orientamenti. Il profilo professionale specifico relativo a ciascun orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 9 sono dichiarati strettamente affini tra loro e strettamente affini a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI, XXXI-*bis*, XXXI-*ter*, XXXII, XXXII-*bis*, il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato anche affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII e XXXI-*ter*.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diploma di laurea Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Articolazione del corso degli studi.

La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in agraria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate espressamente per ciascun diploma universitario negli articoli 27, 28 e 29.

Su proposta della facoltà verranno indicati nel regolamento didattico di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Manifesto degli studi.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 26;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono; precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Docenza.

La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università.

Art. 27 *(Diploma universitario in produzioni animali).* — Il corso di diploma universitario ha durata triennale ed è articolato su un orientamento: «Tecnico della qualità delle produzioni animali».

Le aree disciplinari sono finalizzate alla formazione di base comune, alla formazione professionale di base ed alla formazione professionale specifica.

La formazione professionale specifica, le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e relativi impegni didattici in ore o crediti didattici verranno definiti dalla facoltà secondo quanto previsto dal precedente art. 26.

Il diploma universitario in produzioni animali è articolato come di seguito indicato.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C050; E051; F350.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012; E052; F350.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali.

Raggruppamenti disciplinari: E033; E031; E021; G060; F301; F302.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione delle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Raggruppamenti disciplinari G052, F312, F321

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità

Raggruppamenti disciplinari G052; G080

Area 10 - Ingegneria agraria (50 ore)

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Raggruppamenti disciplinari. G031; G032

Area 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento

Raggruppamento disciplinare G060.

Area 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore)

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Raggruppamenti disciplinari F311; F321, F322; F332; F312

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste dal precedente art. 26.

Art. 28 *(Diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura).* — Il corso di diploma universitario ha durata triennale ed è articolato su due orientamenti: «Tecnico-territoriale» (figura agrimensore) e «Gestione aziendale per una agricoltura ecocompatibile» (figura divulgatore agroecologico).

Le aree disciplinari sono finalizzate alla formazione di base comune, alla formazione professionale di base ed alla formazione professionale specifica.

La formazione professionale specifica, le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e relativi impegni didattici in ore o crediti didattici verranno definiti dalla facoltà secondo quanto previsto dal precedente art. 26.

Il diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura è articolato come di seguito indicato

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti del fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041, A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica

Raggruppamenti disciplinari: B011, B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari C011, C031, C020; C032; C050, G051.

Area 4 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali e degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E033; E031; E011; G025; E042, G021; G022; G023; E021; E022, G060.

Area 5 - Economia generale e applicata (150 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia dei sistemi agricoli ed i relativi principi dell'assistenza e divulgazione agricola. Deve inoltre

acquisire i principi metodologici della pianificazione in agricoltura, con particolare riferimento agli impatti economici ed ambientali delle scelte imprenditoriali.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 6 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività, nel rispetto e tutela dell'ambiente. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 7 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

Area 8 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti essenziali relativi ai flussi di materia e di energia. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali della pedogenesi, della classificazione dei suoli e della valutazione della loro destinazione d'uso, insieme ai concetti fondamentali della conservazione del suolo.

Raggruppamento disciplinare: G051.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle tecnologie di conservazione e di trasformazione dei prodotti alimentari, con una visione integrata e complessiva dei processi, dei mezzi e delle procedure. Alla descrizione dei processi e degli impianti devono essere affiancate nozioni di organizzazione e gestione degli approvvigionamenti e del marketing nonché nozioni di controllo e gestione della qualità.

Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 10 - Ingegneria agraria (100 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole. Egli dovrà inoltre conoscere i principi dell'idrologia ed in particolare gli aspetti della gestione delle acque, anche in relazione a problemi di sistemazione e di bonifica dei territori agricoli e forestali. Dovrà, infine, acquisire conoscenze relative alle tecniche di tutela e riassetto dell'ambiente agricolo e forestale.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 11 - Produzioni animali (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire nozioni generali relative alle tecnologie di allevamento, alla nutrizione e alimentazione animale ed all'igiene zootecnica.

Raggruppamento disciplinare: G060.

Area 12 - Diritto agrario (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi generali del diritto in materia di agricoltura con particolare riferimento alla normativa della Comunità economica europea e alla legislazione di diritto pubblico dell'ordinamento italiano.

Raggruppamento disciplinare: N012.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste dal precedente art. 26.

Art. 29 *(Diploma universitario in tecniche forestali).* — Il corso ha durata triennale ed è articolato su due orientamenti: «Industrie del legno» e «Gestione parchi e riserve».

Le aree disciplinari sono finalizzate alla formazione di base comune, alla formazione professionale di base ed alla formazione professionale specifica.

La formazione professionale specifica, le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e relativi impegni didattici in ore o crediti didattici verranno definiti dalla facoltà secondo quanto previsto dal precedente art. 26.

Il diploma universitario in tecniche forestali è articolato come di seguito indicato.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti del fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari C011, C031; C020; C032; C050, G051

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà quindi apprendere il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Raggruppamenti disciplinari. E051; E042: G051, E012.

Area 5 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali

Raggruppamenti disciplinari· E051; E012. G031, E011; G025. E033; E042, G021, G022, G023.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore)

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni forestali Deve inoltre acquisire i principi metodologici della pianificazione forestale con particolare riferimento agli impatti economici ed ambientali delle scelte imprenditoriali. Infine lo studente deve acquisire le conoscenze relative all'economia di mercato dei principali prodotti forestali.

Raggruppamenti disciplinari· G010. P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore)

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali

Raggruppamento disciplinare· G025.

Area 8 - Selvicoltura e tecnologia del legno (150 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze essenziali riguardanti l'ecosistema forestale, le tecniche di impianto e di coltivazione dei boschi, e le metodologie di rilevazione quali-quantitativa relative ai popolamenti forestali ed alle colture specializzate da legno. La formazione riguarderà inoltre lo studio delle proprietà fisiche e meccaniche della materia legno e delle tecniche di lavorazione, preservazione e collaudo del legno.

Raggruppamento disciplinare: G024.

Area 9 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante forestali. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

Area 10 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli forestali, della nutrizione delle piante forestali e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema suolo-pianta nelle foreste.

Raggruppamento disciplinare: G051.

Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema forestale suolo-pianta. Devono essere anche sviluppati i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante forestali.

Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 12 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze essenziali di idrologia, stabilità dei versanti, sistemazioni idraulico-forestali sia come opere estensive che intensive. Inoltre si richiedono conoscenze di organizzazione e direzione di cantieri nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, costruzioni di strade forestali, meccanizzazione dei lavori forestali, individuazione dei sistemi e mezzi di esbosco del legname.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

3 FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste dal precedente art. 26.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 30 ottobre 1992

Il rettore· SCARASCIA MUGNOZZA

93A2464

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 21 aprile 1993, prot. n. 142554.

Legge 26 febbraio 1992, n. 212. Decreto ministeriale 5 dicembre 1992. Modalità di applicazione.

1. PREMESSA.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1992, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie — pari a lire 30 miliardi — conferiti in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

In sintesi, il decreto citato stabilisce — anche in applicazione delle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi — le «tipologie di intervento» previste e, nell'ambito di queste, quelle aventi carattere prioritario; i soggetti legittimati a presentare domanda di contributo; i termini e le modalità di presentazione delle domande; il termine finale previsto per l'emissione del provvedimento definitivo ed il responsabile del procedimento; l'organo cui compete la valutazione dei progetti, le modalità di tale valutazione nonché di erogazione dei contributi.

Il decreto, infine, rinvia ad apposita determinazione del comitato dei direttori generali, l'indicazione «dei criteri di massima» per stabilire l'ammontare del contributo; criteri da adottare preventivamente e da pubblicizzare nelle forme ritenute più idonee per la puntuale applicazione della legge in argomento. Tanto premesso, al fine di rendere più agevole la presentazione delle domande di contributo ed assolvere al dettato del decreto richiamato, si fa presente quanto segue a completamento ed integrazione delle disposizioni ivi contenute.

2. PROCEDURE E TERMINI.

2.1. Modalità di presentazione della domanda di contributo.

Le domande di contributo redatte secondo le modalità indicate nell'art. 3 del decreto ministeriale 5 dicembre 1992, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituto, ente, società, ecc., o dal titolare dell'impresa, in caso di ditta individuale.

La domanda deve essere redatta in lingua italiana. La documentazione, se redatta in lingua estera, dovrà essere accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana.

Dovrà essere compilato per ogni progetto presentato, il formulario unito alla presente circolare da allegare alla domanda.

Per i progetti che verranno accolti sarà richiesta la traduzione in lingua inglese, per l'acquisizione dell'assenso del Paese interessato.

2.2. Ammissibilità delle domande.

Saranno ammesse le domande riferite a progetti riguardanti Paesi dell'Europa centro orientale, purché riconosciuti dal Governo italiano.

2.3. Ove pervengano domande di contributo eccedenti l'ammontare del fondo stanziato, saranno presi in considerazione soltanto i progetti aventi carattere organico, anche al fine di evitare una eccessiva polverizzazione del sostegno finanziario, rispondenti ai seguenti criteri:

2.3.1. Priorità per i progetti di cui all'art. 1 comma secondo, del decreto ministeriale in parola.

2.3.2. Preferenza per i progetti da realizzare con l'intervento di più imprese ovvero paralleli o complementari ad altri progetti.

2.3.3. Preferenza per i progetti di cooperazione con i Paesi beneficiari che rispondano alle finalità istituzionali del Ministero del commercio con l'estero e cioè che, sostenendo il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, favoriscano gli investimenti diretti, il trasferimento di know-how, la cooperazione tecnica e la formazione professionale.

2.3.4. Esclusione dei progetti che impegnerebbero un importo superiore a quello stabilito per ciascuna categoria di soggetti legittimati così come appresso specificato, a meno che l'iniziativa non sia articolata in sub-progetti che, considerati a se stanti, possano avere un significato organicamente valido e, comunque, un risultato finito.

2.3.5. Esclusione dei progetti di scarsa rilevanza in termini economici e qualitativi in relazione alle tipologie d'intervento e di impatto ambientale che comportino benefici di gran lunga inferiori.

2.3.6. Esclusione di progetti considerati comparativamente meno validi sul piano dell'economicità, in caso di presentazione di progetti similari.

3. TERMINE DELL'ISTRUTTORIA.

L'istruttoria delle istanze presentate sarà completata dalla segreteria tecnica entro il termine di giorni trenta, decorrente dalla data di scadenza del termine ultimo ammesso per la presentazione delle domande, salvo quelle trasmesse per posta per le quali, ove spedite nel termine previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 5 dicembre 1992, la decorrenza avrà inizio dalla data di ricezione.

Il decorso del termine di giorni sessanta dal completamento dell'istruttoria formale, previsto per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, si intende interrotto per tutto il tempo necessario ad aquisire:

3.1. La valutazione delle iniziative da parte di soggetti estranei all'amministrazione, ove richiesta dal comitato dei direttori generali.

3.2. L'assenso delle autorità del Paese destinatario del progetto e/o l'assenso di altri organismi internazionali interessati ai progetti stessi, ovvero la conferma dell'assenso già documentato dagli interessati.

3.3. Gli elementi eventualmente richiesti ad altri organismi, nazionali e/o internazionali, per il completamento dell'esame dell'istanza presentata.

4. RIPARTIZIONE DEL FONDO DISPONIBILE E CRITERI DI MASSIMA PER DETERMINARE L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART 6 DEL DECRETO MINISTERIALE 5 DICEMBRE 1992.

4.1. Ripartizione del fondo disponibile.

I contributi, a valere sul fondo di lit. 30 miliardi, vengono attribuiti ai soggetti previsti dall'art. 2 del decreto più volte citato, entro i limiti degli ammontari appresso indicati:

4.1.1. Lit. 12 miliardi, pari al 40% dell'ammontare disponibile, ad istituti ed enti pubblici o società da questi partecipate, che operino nei settori di competenza istituzionale del Ministero del commercio con l'estero o nelle specifiche attività di supporto, quali l'ICE, la SIMEST, la FINEST ed altri enti di diritto pubblico che perseguano finalità di collaborazione internazionale.

4.1.2. Lit. 6 miliardi, pari al 20%, ad enti e organizzazioni che propongano progetti complementari a programmi e/o progetti finanziati da organizzazioni multilaterali ed in particolare dalla CEE.

4.1.3. Lit. 12 miliardi, pari al 40%, alle associazioni di categoria, confederazioni e relative aziende di servizi, alle imprese ed istituti privati e relativi consorzi e società consortili, anche al fine di fornire il necessario supporto contributivo al processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (1).

4.1.4. Ove le domande pervenute non consentano l'erogazione dell'ammontare stabilito per una delle categorie dianzi riportate, l'importo residuo sarà attribuito alle altre due categorie in modo proporzionale all'assegnazione prevista per ciascuna di esse.

4.2. Criteri di massima per la determinazione dell'ammontare del contributo.

Al fine di adeguare l'ammontare del contributo alla portata del progetto, verranno utilizzati i seguenti criteri di massima, in rapporto alla disponibilità finanziaria:

4.2.1. Grado di connessione del progetto con le finalità istituzionali del Mincomes e, in particolare, con l'internazionalizzazione dell'impresa.

4.2.2. Complementarietà con programmi o progetti finanziati da organizzazioni multilaterali ed in particolare dalla CEE.

4.2.3. Validità del progetto già riconosciuta in riunioni di commissione mista bilaterale presieduta dal Mincomes e/o in relativi gruppi di lavoro.

4.2.4. Resistenza di precedente esperienza per il tipo di iniziativa proposta e per area geografica.

4.2.5. Capacità di instaurare rapporti duraturi di collaborazione volti ad ottenere integrazione produttiva fra l'Italia e il Paese interessato, soprattutto quando è finalizzata all'esportazione di prodotti sui mercati terzi.

4.2.6. Effetto moltiplicatore dell'iniziativa riferito sia al numero delle aziende italiane che ne possono beneficiare, sia al numero di Paesi cui l'iniziativa è destinata.

5. SPESE AMMESSE

Non potranno essere prese in considerazione le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo sia per progetti che per studi di fattibilità. Potranno essere, invece, ammesse quelle relative agli studi di fattibilità, già effettuati ove sia comprovata la loro inerenza ai progetti per i quali si richiede il contributo.

5.1. A titolo esemplificativo potranno essere prese in considerazione le seguenti spese per attività inerenti sia al lancio dell'iniziativa che all'esecuzione della medesima:

5.1.1. Onorari di consulenti o esperti nel settore specifico trattato.

5.1.2. Compensi al personale italiano o locale.

5.1.3. Spese inerenti a viaggi e soggiorno per personale che si rechi nel Paese interessato o che venga in Italia per la realizzazione del progetto.

---

(1) Sono considerate tali quelle che soddisfano cumulativamente ai tre seguenti parametri:

1) numero dipendenti non superiori a 250,

2) fatturato annuo non superiore a 20 MECU — oppure uno stato patrimoniale non superiore a 10 MECU — come rilevabile dalla situazione patrimoniale dell'anno precedente quello di presentazione della domanda. Il tasso di cambio applicabile per la conversione ECU/Lira e quello risultante dal tasso medio relativo allo stesso anno di fatturato, come stabilito dal decreto annuale del Ministero delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227,

3) non fa capo per più di 1/4 ad una o più imprese che non rispondono alla definizione di PMI (ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, società a capitale di rischio, ecc.).

5.1.4. Costi sostenuti per l'acquisto di materiali destinati in modo specifico al progetto approvato e inviati all'estero in data successiva all'approvazione.

5.1.5. Quant'altro strettamente connesso alla realizzazione del progetto.

6. RENDICONTO.

Nei decreti di concessione del contributo verranno indicati i termini e le modalità di presentazione del rendiconto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 5 dicembre 1992 in relazione alla tipologia del progetto.

Il Ministro: VITALONE

ALLEGATO

FORMULARIO
(da presentare in allegato alla domanda)

1. *Soggetto richiedente:*

Nome o ragione sociale; nome del legale rappresentante e nome della persona da contattare; indirizzo, telefono, telex, telefax, partita IVA o codice fiscale, banca e relative coordinate e numero di c/c.

2. *Titolo del progetto e Paese di destinazione.*

3. *Tipologia di intervento* (1).

4. *Descrizione dettagliata del progetto* (2).

5. *Preventivo spese e analisi costi* (3).

6. *Altre fonti di finanziamento* (4).

7. *Partner locale* (5).

8. *Elementi di valutazione:*

A) Il progetto è:

a) di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, nonché dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

b) parallelo, di supporto o complementare ad interventi della Comunità economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi ed istituzioni finanziarie internazionali di cui l'Italia sia parte.

B) Se la domanda è presentata da una piccola o media impresa, precisare:

a) numero dei dipendenti;

b) fatturato annuo;

c) che non fa capo, per più di 1/4, ad una o più imprese che non rispondono alla definizione di PMI (ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, società a capitale di rischio, ecc.).

C) Precisare se la validità del progetto è stata riconosciuta in riunioni di commissione mista bilaterale presieduta dal Mincomes e/o in relativi gruppi di lavoro. In caso positivo precisare la data e le modalità del riconoscimento.

D) Specificare le precedenti esperienze maturate per il tipo di attività proposta e/o nell'area geografica interessata.

E) Indicare il grado di connessione del progetto con le finalità istituzionali del Mincomes e, in particolare, con l'internazionalizzazione dell'impresa;

F) Rilevare la capacità di instaurare rapporti duraturi di collaborazione volti ad ottenere integrazione produttiva fra l'Italia e il Paese interessato, soprattutto quando è finalizzata all'esportazione di prodotti sui mercati terzi;

G) Evidenziare l'effetto moltiplicatore dell'iniziativa riferito sia al numero delle aziende italiane che ne possono beneficiare, sia al numero di Paesi cui l'iniziativa è destinata.

---

(1) Tipologia prevista all'art. 1, comma primo, del decreto ministeriale 5 dicembre 1992.

(2) *a)* Individuazione della tematica principale di intervento;

b) informazioni su eventuali studi precedentemente effettuati sull'argomento e notizie su eventuali iniziative similari nello stesso settore programmate e/o in fase di attuazione nel Paese;

c) obiettivi generali e specifici del progetto in rapporto alla situazione locale. Se l'iniziativa fa parte di un programma più vasto, specificare gli obiettivi ed i fini di quest'ultimo;

d) priorità in relazione ad eventuali possibili suddivisioni in sub-progetti;

e) durata complessiva, tempi di esecuzione e luogo di attuazione del progetto;

f) benefici derivanti dall'esecuzione del progetto;

g) modalità di attuazione del progetto anche in rapporto agli obiettivi prefissati;

h) capacità ed esperienze possedute.

(3) *a)* Onorari di consulenti ed esperti e compensi al personale impiegato;

b) personale impiegato (n. ....);

c) spese per viaggi e soggiorni in Italia del personale straniero;

d) spese per viaggi e soggiorni all'estero del personale italiano;

e) spese generali di funzionamento;

f) costi dei materiali e delle attrezzature;

g) costi per uso attrezzature;

h) spese per indagini, studi e perizie;

i) altre spese.

(4) *a)* Contributi richiesti ad altre autorità o enti italiani e/o internazionali;

b) eventuali disponibilità finanziarie locali;

c) altre eventuali fonti di finanziamento;

d) se il progetto è parte di un programma più vasto, specificare il piano finanziario previsto dal programma globale.

(5) *a)* Nome o ragione sociale; legale rappresentante e indirizzo;

b) attività principale, numero dipendenti, numero dipendenti coinvolti nel progetto;

c) ruolo e coinvolgimento anche finanziario, nelle attività del progetto;

d) infrastrutture disponibili e facilitazioni per la realizzazione del progetto.

93A2492

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 72

Media dei titoli del 15 aprile 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,900
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,050
» » » 21- 4-1987/94	93,200
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,325
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,400
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,400
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,700
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,225
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,900
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101 -
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,750
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,800
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,825
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,825
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,950
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,825
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,150
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,175
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,600
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,750
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,325
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	99,325
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,550
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101 -
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,600
» » » TR 2,5% 1983/93	102
» » » Ind 1- 5-1988/93	100,050
» » » » 1- 6-1988/93	100,350
» » » » 18- 6-1986/93	100
» » » » 1- 7-1988/93	100,775
» » » » 17- 7-1986/93	100,050
» » » » 1- 8-1988/93	100,675
» » » » 19- 8-1986/93	100,250
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,650
» » » » 18- 9-1986/93	100,450
» » » » 1-10-1988/93	100,250
» » » » 20-10-1986/93	100,850
» » » » 1-11-1988/93	100,350
» » » » 18-11-1987/93	101,500
» » » » 19-12-1986/93	102,700
» » » » 1- 1-1989/94	100,600
» » » » 1- 2-1989/94	100,575
» » » » 1- 3-1989/94	100,700
» » » » 15- 3-1989/94	100,500
» » » » 1- 4-1989/94	100,125
» » » » 1- 9-1989/94	100,125
» » » » 1-10-1987/94	100,650
» » » » 1-11-1989/94	99,800
» » » » 1- 1-1990/95	99,750
» » » » 1- 2-1985/95	101,200
» » » » 1- 3-1985/95	99,800
» » » » 1- 3-1990/95	99,650
» » » » 1- 4-1985/95	98,200
» » » » 1- 5-1985/95	97,725
» » » » 1- 5-1990/95	99,275
» » » » 1- 6-1985/95	97,925
» » » » 1- 7-1985/95	98,375
» » » » 1- 7-1990/95	99,725
» » » » 1- 8-1985/95	98,325
» » » » 1- 9-1985/95	98,300
» » » » 1- 9-1990/95	99,650
» » » » 1-10-1985/95	98,625
» » » » 1-10-1990/95	99,475
» » » » 1-11-1985/95	99,425
» » » » 1-11-1990/95	99,375
» » » » 1-12-1985/95	100,950
» » » » 1-12-1990/95	99,600
» » » » 1- 1-1986/96	100,100
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,825
» » » » 1- 1-1991/96	99,700
» » » » 1- 2-1986/96	100,175
» » » » 1- 2-1991/96	99,550
» » » » 1- 3-1986/96	99,775
» » » » 1- 4-1986/96	97,825
» » » » 1- 5-1986/96	97,125
» » » » 1- 6-1986/96	97,075
» » » » 1- 7-1986/96	97

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	96,800
» » » »	1- 9-1986/96	97,125
» » » »	1-10-1986/96	97,800
» » » »	1-11-1986/96	99,200
» » » »	1-12-1986/96	100,775
» » » »	1- 1-1987/97	99,875
» » » »	1- 2-1987/97	99,450
» » » »	18- 2-1987/97	99,600
» » » »	1- 3-1987/97	98,400
» » » »	1- 4-1987/97	96,775
» » » »	1- 5-1987/97	96,350
» » » »	1- 6-1987/97	96,750
» » » »	1- 7-1987/97	96,500
» » » »	1- 8-1987/97	96,625
» » » »	1- 9-1987/97	97,675
» » » »	1- 3-1991/98	97,300
» » » »	1- 4-1991/98	96,950
» » » »	1- 5-1991/98	96,725
» » » »	1- 6-1991/98	97,150
» » » »	1- 7-1991/98	97,050
» » » »	1- 8-1991/98	97 —
» » » »	1- 9-1991/98	96,825
» » » »	1-10-1991/98	96,400
» » » »	1-11-1991/98	96,375
» » » »	1-12-1991/98	96,650
» » » »	1- 1-1992/99	96,675
» » » »	1- 2-1992/99	96,350
» » » »	1- 3-1992/99	96,450
» » » »	1- 4-1992/99	95,950
» » » »	1- 5-1992/99	95,925
» » » »	1- 6-1992/99	96,525
» » » »	1- 8-1992/99	96,375

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,900
» » »	12,50%	1-10-1993	99,925
» » »	12,50%	1-11-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
» » »	12,50%	17-11-1993	100,100
» » »	12,50%	1-12-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,075
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,875
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,800
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,900
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,925
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,875
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,950
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,900
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,675
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,775
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,525
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,475
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,375
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,150
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,300
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,425
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,425
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,550
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,700
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,675
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,425
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	96,900
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,875
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,200
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,250
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,050
» » »	12.00%	1- 5-1992/2002	96,175

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	15- 4-1985/93	9,75%	97,875
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,250
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,150
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97 —
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,250
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,200
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,650
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,650
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	99 —
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	96,825
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,700
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,150
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	108,500
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107,750
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	101,650
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,350
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,025
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104,700
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	105,175
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	104,400
» » » »	26- 5-1992/97	10,50%	105,850

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M15043

Cambi giornalieri del 26 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 26 aprile 1993

Dollaro USA	1467,58
ECU	1825,67
Marco tedesco	934,47
Franco francese	276,80
Lira sterlina	2337,12
Fiorino olandese	831,73
Franco belga	45,41
Peseta spagnola	12,655
Corona danese	242,94
Lira irlandese	2280,77
Dracma greca	6,861
Escudo portoghese	10,054
Dollaro canadese	1167,25
Yen giapponese	13,305
Franco svizzero	1032,42
Scellino austriaco	132,82
Corona norvegese	220,99
Corona svedese	203,72
Marco finlandese	273,09
Dollaro australiano	1052,25

93A2566

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiarie del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/91 e della legge 26 novembre 1992, n. 460, art. 2, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati:

1) Area del comune di Valenzano (Bari) — Realizzazione di opere pubbliche, lavoratori sospesi dal 5 novembre 1993 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 31/1993,
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984.

2) Area del comune di Valenzano (Bari) - Lavoratori dipendenti da aziende impegnate in lavorazioni di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 31/1993,
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

3) Area del comune di Valenzano (Bari) - Imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, lavoratori resisi disponibili dal 7 settembre 1986 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 31/1993,
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Palermo, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 7 aprile 1992 al 6 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 aprile 1992 con decorrenza 7 aprile 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 ottobre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.a r.l. - Consorzio agrario interprovinciale di Imperia-La Spezia-Genova-Savona, con sede in Imperia, unità di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 23 gennaio 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.a r.l. - Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, unità di Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), Castelnovo Sotto (Reggio Emilia) e Reggio Emilia, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Carraro, con sede in Campodarsego (Padova) e unità di Campodarsego (Padova), per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992 che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 13 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzificio E. Saladino e figli, con sede in Arzano (Napoli) e unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 13 ottobre 1992 al 12 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 13 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Silteca, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. I.M.I. - Industria manufatti Itri di Evangelista Imperatore*, con sede in Napoli e stabilimento di Itri (Latina):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 febbraio 1992, n. 11971/2.

2) *S.r.l. Macos ex Scarioni & C.*, con sede in Albairate (Milano) e stabilimento di Albairate (Milano):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 19 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 gennaio 1989 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 10 novembre 1989: dal 19 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 febbraio 1992 n. 11964/7.

3) *S.p.a. O.C.E. V. Iannitti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 18 novembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992: dal 20 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Sicons italiana*, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza) e stabilimento di Cornedo Vicentino (Vicenza):

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 giugno 1990 - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 16 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Sicons italiana*, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza) e stabilimento di Cornedo Vicentino (Vicenza):

periodo: dal 17 giugno 1991 al 9 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 giugno 1990 - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 16 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Sicons italiana*, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza) e stabilimento di Cornedo Vicentino (Vicenza):

periodo: dal 10 agosto 1991 all'11 agosto 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 giugno 1990 - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 16 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a, provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Iveco Fiat (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Centri commerciali regionali, Milano, Torino ed enti centrali di Torino e Valle Ufita (Avellino), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rejna divisione Framtek (Gruppo Rejna), con sede in Milano e unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Adriaplast (Gruppo Solvay), con sede in Monfalcone (Gorizia) e unità di Monfalcone (Gorizia), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie Magneti Marelli (Gruppo Fiat), con sede in Milano e unità di Carpi (Modena), Milano e S. Salvo (Chieti), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie Magneti Marelli, con sede in Milano e unità di Potenza, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.Di.A., con sede in Milano e unità di San Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tubi Arcore dal 1° dicembre 1992 *Dalmine S.p.a.*, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Arcore (Milano), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Componenti presse gruppo Presafin, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino) e Pont Canavese (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 1° settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Curioni & C., con sede in Como e unità di Como, filiale di Milano, per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Magnaghi Milano, con sede in Milano e unità di Brugherio (Milano) e Milano, per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fintessile, con sede in Ponte Nossa (Bergamo) e unità di Ponte Nossa (Bergamo), per il periodo dal 22 settembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.
Contributo addizionale: no (concordato preventivo).
Art 2, comma 4, della legge n. 223/1991.
In concordato preventivo dal 3 aprile 1992;

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e unità di Gardone Val Trompia (Brescia), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Sp.a. Elettrocarbonium, con sede in Milano e unità di Ascoli Piceno e Narni (Terni), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elettrocarbonium, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° novembre 1992 al 5 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 1° novembre 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vita farmaceutici, dal 1° novembre 1992 *L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l.*, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 settembre 1992, n. 12309/3.

Limitatamente ai lavoratori ex Vita farmaceutici;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vita farmaceutici, dal 1° novembre 1992 *L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l.*, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992.

Limitatamente ai lavoratori ex Vita farmaceutici;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unità di Forno Allione/Berzo Demo (Brescia), per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 1993 con decorrenza 15 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Autovox, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 14 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 ottobre 1992, n. 12395/1;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Contraves italiana, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1992 con decorrenza 3 agosto 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Contraves italiana, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1992 con decorrenza 3 agosto 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. MC Quay Italia, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Cecchina (Roma), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rapisarda; con sede in Frosinone e unità di Frosinone, per il periodo dal 22 settembre 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Necontex, con sede in Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) e unità di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.L.M. - Lavorazione lamiere meridionali, con sede in Napoli e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 29 luglio 1992 al 28 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica telese, con sede in Telese (Benevento) e stabilimento in Telese (Benevento), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Etma, con sede in Napoli e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 20 novembre 1992 al 19 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Over confezioni, con sede in Serrano (Lecce) e stabilimento in Serrano (Lecce), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videoprojector Industry, con sede in Trento e stabilimento in Trento, per il periodo dal 5 luglio 1992 al 4 gennaio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12555 del 17 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni industriali, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento in Torre del Greco (Napoli), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 27 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 in favore di trenta dipendenti occupati presso lo stabilimento Metallurgica Vallepiana S.p.a., con sede e stabilimento in Giffoni Valle Piana (Salerno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito in favore di trenta unità una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore massimo settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° marzo 1992 al 30 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 in favore di ventidue dipendenti dalla S.p.a. Genoso, con sede in Settimo Torinese (Torino), occupati presso lo stabilimento di Settimo Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore (due turni di undici lavoratori ciascuno, che lavorano nella settimana tre giorni e due giorni sono a riposo e viceversa per una riduzione massima di 16 ore e minima di 24 ore settimanali), è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° novembre 1992 al 31 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 in favore di centoventisei lavoratori della S.r.l. Confezioni Modi, occupati presso lo stabilimento di Montone (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 30 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 in favore di ventinove operai dipendenti dalla S.r.l. Riboli Pescara, occupati presso lo stabilimento di Tocco Casauria (Pescara) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Longinotti, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cosidra con sede in Parma e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 5 agosto 1991 al 4 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Amis International, con sede in Venaria (Torino), stabilimenti in Milano, Venaria (Torino) e ufficio di Venaria (Torino), per il periodo dal 3 dicembre 1992 al 2 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Conceria Juliani, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento in Avellino, per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R2, con sede in Torino e stabilimento in Rivalta (Torino) per il periodo dal 10 dicembre 1992 al 9 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rayton Fissore, con sede in Cherasco (Cuneo) e stabilimento in Cherasco (Cuneo), per il periodo dal 5 gennaio 1993 al 4 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurovideo in amministrazione straordinaria, con sede e stabilimento in Gricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 ottobre 1993 ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gabar con sede in Costa di Rovigo (Rovigo) e unità in Costa di Rovigo (Rovigo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1992 al 27 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 in favore di ottanta dipendenti, operai e impiegati, occupati presso lo stabilimento di Pisa della S.p.a. Roltra Morse - Divisione Motrol, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali per ottanta unità, tra operai e impiegati, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 è autorizzata, in favore di cinquantotto lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtrade, con sede in Roma, posta in liquidazione il 10 agosto 1988 e successivamente dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Roma del 17 luglio 1991 — di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento — la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, come disciplinato dall'art. 2, comma 10, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, per il periodo 1° gennaio 1993-30 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'indennità di cui trattasi ai lavoratori interessati.

Elenco dei dipendenti della S.p.a. Italtrade, con sede in Roma, posta in liquidazione dal 10 agosto 1988, sospesi dal lavoro con decorrenza

1) Resse Francesco Maria	10- 4-1940	decorrenza 1-1-1993
2) Simonelli Mario	24-12-1928	»
3) Valentinetti Marina	1- 2-1949	»
4) Carratelli Giacomo	15- 5-1942	»
5) Russo Cesare	8-12-1936	»
6) Garozzo Emanuele	4- 3-1946	»
7) Quintily Roberto	28- 2-1946	»
8) Bressan Maria Vittoria	16- 6-1941	»
9) Betocchi Alessandro	5-10-1930	»
10) Obici Fulvio	25-12-1952	»
11) Mascolo Monica	29- 5-1956	»
12) Nesi Pietro	26-12-1928	»
13) Giannini Franco	8- 7-1949	»
14) Leoni Stefania	17- 2-1954	»
15) Chiagano Michele	18- 9-1946	»
16) Grillo Alberto	3- 4-1947	»
17) Bezzi Ida	22- 1-1953	»
18) Cerino Nicola	4-10-1955	»
19) Guadalupi Silvana	2- 8-1940	»
20) Ferrari Gianfranco	6- 7-1957	»
21) Papi Giancarlo	3- 4-1941	»
22) Pentimalli Lucio	17- 3-1957	»
23) De Pasquale Francesco	17- 6-1957	»
24) Gagliardo Daniela	28- 9-1962	»
25) Arpaia Gabriele	1- 1-1952	»
26) Mencherini Maria Luisa	2- 6-1959	»
27) De Paulis Chiara Maria	25- 8-1958	»
28) Busalacchi Giovanni	15- 1-1941	»
29) Pastena Lucio	8- 3-1959	»
30) Falcone Francesco	11- 7-1959	»
31) Molinari Giovanna	23-11-1948	»
32) Taglialatela Marcello	29-11-1955	»
33) Vandrotte Dominique	30- 7-1951	»
34) Latte Luigi	4- 5-1960	»
35) Marrocco Maurizio	6-11-1956	»
36) Armato Antonello	12-12-1961	»
37) Martone Luigi	23-12-1956	»
38) Ferrara Mirenzi Pietro	28-12-1961	»
39) Politi Rosa Maria	5- 5-1959	»
40) Falconi Guglielma	13-11-1960	»
41) Pedullà Bruno	3- 2-1961	»
42) Riciputi Maria Grazia	3- 7-1961	»
43) Esposito Maria	11- 7-1961	»
44) Alvarez De Castro Anna Maria	11- 4-1950	»
45) Avagnano Francesco	26- 9-1957	»
46) Bonfiglio Marina	11- 7-1959	»
47) Corfora Antonietta	6-12-1961	»
48) Fedele Anna	8- 7-1961	»
49) Bianco Giovanni	30- 6-1963	»
50) Teti Cecilia	7-10-1959	»
51) Illuminati Stefano	16- 3-1960	»
52) Cerratti Giovanni	1- 1-1951	»
53) Della Gatta Giuseppe	27- 1-1960	»
54) Lembo Francesco	29- 2-1960	»
55) Salvatore Viviana	10- 7-1962	»
56) Penzavecchia Luigi	20- 4-1933	»
57) Di Meo Stefano	31- 1-1957	»
58) Formicola Fabiola	15-12-1960	» 1-9-1992

Con decreto ministeriale 25 marzo 1993 in favore di quarantotto dipendenti della S.r.l. Cooperativa «Giulia 85» di Livorno, ivi occupati, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992.

93A2468-93A2495

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative e nomina di commissari liquidatori

Con deliberazione n. 1186 datata 18 marzo 1993 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa agricola di trasformazione e consumo di Cavasso Nuovo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cavasso Nuovo, costituita l'11 maggio 1919 per rogito notaio dott. Angelo Businelli di Spilimbergo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luciano Nonis, con studio in Pordenone, via Dogana, 6.

Con deliberazione n. 1187 datata 18 marzo 1993 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa dipendenti off. Savio Pordenone - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 3 aprile 1981 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Aldo Pagotto, con studio in Sacile, viale Repubblica, 74.

Con deliberazione n. 1188 datata 18 marzo 1993 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa acquisti dipendenti ospedale Sacile - C.A.D.O.S. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sacile, costituita il 4 giugno 1981 per rogito notaio dott. Pietro Buscio di Sacile ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Aldo Pagotto, con studio in Sacile, viale Repubblica, 74.

Con deliberazione n. 1189 datata 18 marzo 1993 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa agricola dei servizi e di consumo "Fossalon" a r.l.», con sede in Fossalon-Grado, costituita il 10 febbraio 1949 per rogito notaio dott. Nicolò Quarantotto di Cervignano del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX Agosto, 9.

Con deliberazione n. 1190 datata 18 marzo 1993 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Latteria sociale di Teor - Soc. coop. a r.l.», con sede in Teor, costituita il 7 giugno 1974 per rogito notaio Renato Pirolo di Cervignano del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luca Perosa, con studio in Palmanova, contrada Savorgnan, 1.

Con deliberazione n. 1191 datata 18 marzo 1993 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa agricola e di consumo di Bagnaria Arsa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bagnaria Arsa costituita il 1° settembre 1960 per rogito notaio dott. Sergio Cipolla di Latisana ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Dino Fabris, con studio in Udine, via Brenari, 19.

93A2497

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali in Abano Terme

Con provvedimento n 3558 del 16 giugno 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S n c Hotel Terme Millefiori di Bertolini Domenico e Anna Maria, con sede in Abano Terme (Padova) via Busonera n 73, partita I.V A. 00204190284, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Millefiori», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazioni, aerosol, grotta, piscine termali coperta e scoperta,

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott Cester Alberto

Con provvedimento n 6013 del 13 ottobre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato

di conferire, per il motivo in premesso esposto, a parziale modifica della deliberazione della giunta regionale n. 3558 del 16 giugno 1992, il carattere di provvisorietà, previsto al comma 1, dell'art. 55 della legge regionale n 40/89, all'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Millefiori», sito in comune di Abano Terme (Padova), accordata alla ditta Hotel Terme Millefiori S n c di Bertolini D e A M, partita I V A 00204190284, con sede in Abano Terme (Padova).

Con provvedimento n 6154 del 23 ottobre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S r l Omnis Res, con sede in Abano Terme (Padova), via V Flacco n 70, partita I.V A 01852810280, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Eden», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, inalazioni, aerosol, grotta, piscine coperta e scoperta,

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dalla dott ssa Rossi Gianna

Con provvedimento n 6601 del 9 novembre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla Ge Al S r l, con sede in Abano Terme (Padova), via Japelli n 37, partita I V A 01925010280, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Centrale», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, inalazioni, aerosol, piscina coperta e scoperta,

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott Gabriele Gazzetta

93A2498

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio datato 31 marzo 1993, n 1.13/2-296, il decreto prefettizio con il quale il cognome del sig. Giovanni Slavec, nato a S Dorligo della Valle (Trieste) il 15 ottobre 1871, venne ridotto nella forma italiana di «Salvi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, e con estensione al figlio Rodolfo, nato il 14 aprile 1901 alla nuova Maria Kosina, nata il 7 settembre 1901 ed al nipote Rodolfo Mario, nato il 24 dicembre 1925, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 2 marzo 1993, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig Dario Salvi, nato a Trieste, il 29 marzo 1963, residente a Trieste, località Gropada n 86, discendente in linea retta di secondo grado del sig. Rodolfo Salvi di Giovanni, nato il 14 aprile 1901 il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Slavec» ai sensi dell'art 1 della legge 28 marzo 1991, n 114.

Il provvedimento viene esteso ai figli Danjel , nato a Trieste il 7 marzo 1987 e Sandy, nato a Trieste il 20 gennaio 1990.

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Salvi» assunto dalla moglie Silvana Zobec, nata a Trieste il 31 dicembre 1965

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Con decreto prefettizio datato 31 marzo 1993, n 1 13/2-317, il decreto prefettizio con il quale il cognome del sig Antonio Kralj, nato a Trieste il 3 giugno 1871, venne ridotto nella forma italiana di «Carli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n 898, e con estensione alla moglie Antonia Ciuk, nata il 5 aprile 1872 ed ai figli Daniele, nato il 14 dicembre 1901 e Ludmila, nata il 15 settembre 1912, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 26 febbraio 1993, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della sig ra Guerrina Carli, figlia di Daniele, nata a Trieste l'8 febbraio 1940, residente a Trieste, via Rismondo n. 2, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kralj» ai sensi dell'art 1 della legge 28 marzo 1991, n 114.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

93A2499

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 5 febbraio 1993 concernente: «Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 3/105/1993)». (Deliberazione pubblicata nel suppl. ord. n. 23 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1993).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag 55, prima colonna, del sopra indicato supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «IOMFRON *"200"*», si legga «IOMERON *"250"*».

93A2500

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300